SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 263**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 novembre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia saranno pubblicati in un'apposita serie speciale che uscirà il martedì e il venerdì nelle ore pomeridiane.

Sempre a partire dalla stessa data i fascicoli della seconda serie speciale, relativa alle Comunità europee, saranno pubblicati nel pomeriggio di lunedì e giovedì.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 77:

Rettifiche

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 ottobre 1987, n. 463.

Impiego di zuccheri nella produzione di carni preparate comunque conservate.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, concernente il regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, con particolare riferimento all'art. 55;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 31 marzo 1980, n. 139, concernente il recepimento della direttiva adottata dal Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, concernente determinati tipi di zucchero destinati alla alimentazione umana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 79/112 relativa ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicità;

Ritenuto che l'impiego di zuccheri in piccole quantità nella produzione di carni preparate comunque conservate contribuisce al miglioramento della tecnologia e delle caratteristiche organolettiche di tali prodotti;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di consentire anche in Italia, come già avviene in altri Paesi esteri e comunitari, l'impiego di zuccheri, subordinandone l'utilizzazione all'osservanza di determinate condizioni di impiego, nonché di indicazioni da riportare sul prodotto finito;

Visto il parere espresso al riguardo dal Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

È consentito nella produzione di carni preparate comunque conservate l'impiego di zuccheri alimentari limitatamente al saccarosio, al lattosio, al destrosio ed al fruttosio o a loro miscele.

Art. 2.

Gli zuccheri di cui all'art. 1 possono essere impiegati, singolarmente o in miscela, alla dose massima dell'1,5% del prodotto carneo. Detta dose massima è comprensiva dell'eventuale apporto derivante da altri impieghi di zuccheri consentiti dalle vigenti disposizioni normative.

Art. 3.

Il saccarosio ed il destrosio devono corrispondere alle caratteristiche previste dall'art. 1, punti 1, 2, 3, 9 e 10 della legge 31 marzo 1980, n. 139, mentre il lattosio ed il fruttosio a quelle riportate nella F.U.

Art. 4.

Per i prodotti disciplinati dal presente decreto destinati al consumatore finale deve essere riportata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, anche l'indicazione del tipo di zuccheri o della miscela di zuccheri impiegati.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 22 ottobre 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dei commi dell'art. 55 del R.D. n. 3298/1928, direttamente interessati dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 55. — 1. Nella preparazione degli insaccati destinati al commercio non si possono mescolare carni appartenenti a specie diverse di animali, né impiegare carni congelate senza la preventiva approvazione dell'autorità prefettizia, alla quale l'interessato deve rivolgere apposita domanda.

(Omissis).

6. Per la preparazione e la conservazione delle carni (compresi gli insaccati) sono consentiti: la salatura, l'affumicamento, l'essiccamento, la cottura, la sterilizzazione, la refrigerazione, oltre l'aggiunta delle droghe che si usano normalmente a scopo di condimento.

7. Potrà essere consentita anche l'aggiunta di piccole quantità di salnitro puro, nella misura, in ogni caso, non superiore a 25 centigrammi per kg di carne.

8. È vietato l'impiego di materie coloranti e l'aggiunta di sostanze amidacee, nonché di qualsiasi altra sostanza che possa comunque modificare la normale costituzione degli insaccati».

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 283/1962 è il seguente:

«Art. 7. — Il Ministro per la sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito».

— La legge n. 139/1980, nell'attuare il recepimento della direttiva del Consiglio delle comunità europee sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana, definisce i vari tipi di zuccheri disciplinati, fissandone le caratteristiche.

— Il D.P.R. n. 322/1982 concerne l'attuazione della direttiva n. 79/112/CEE relativa ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicità nonché della direttiva n. 77/94/CEE relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare e prevede negli articoli 3 e 13, fra le indicazioni prescritte per gli alimenti confezionati o sfusi venduti al consumatore finale, quella degli ingredienti.

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 1, punti 1, 2, 3, 9 e 10, della legge n. 139/1980 di cui alle note relative alle premesse, è il seguente:

«Art. 1. — Ai sensi della presente legge si intende per:

1) zucchero di fabbrica, il saccarosio depurato e cristallizzato, di qualità sana, leale e mercantile, rispondente alle seguenti caratteristiche:

a) polarizzazione almeno 99,5%;

b) contenuto di zucchero invertito al massimo 0,10 per cento in peso;

c) perdita all'essiccazione al massimo 0,10 per cento in peso;

d) contenuto residuo di anidride solforosa al massimo 15 mg/kg;

2) zucchero o zucchero bianco, il saccarosio depurato e cristallizzato, di qualità sana, leale e mercantile, rispondente alle seguenti caratteristiche:

a) polarizzazione almeno 99,7%;

b) contenuto di zucchero invertito al massimo 0,040 per cento in peso;

c) perdita all'essiccazione al massimo 0,10 per cento in peso;

d) contenuto residuo di anidride solforosa al massimo 15 mg/kg;

e) tipo di colore al massimo 12 punti determinati conformemente alle disposizioni di cui all'allegato, lettera a);

3) zucchero raffinato o zucchero bianco raffinato, il prodotto rispondente alle caratteristiche di cui al punto 2), lettere da *a)* a *d)* e il cui numero di punti determinato conformemente alle disposizioni dell'allegato non supera 8 in totale, né:

4 per il tipo di colore;
6 per il contenuto di ceneri;
3 per la colorazione della soluzione;

(Omissis).

9) destrosio monoidrato, il D-glucosio depurato e cristallizzato contenente una molecola d'acqua di cristallizzazione e rispondente alle caratteristiche seguenti:

a) destrosio (D-glucosio) almeno 99,5 per cento in peso sulla sostanza secca;

b) sostanza secca almeno 90,0 per cento;

c) ceneri solforichè al massimo 0,25 per cento in peso sulla sostanza secca;

d) anidride solforosa totale al massimo 15 mg/kg;

10) destrosio anidro, il D-glucosio depurato e cristallizzato non contenente acqua di cristallizzazione e rispondente alle caratteristiche seguenti:

a) destrosio (D-glucosio) almeno 99,5 per cento in peso sulla sostanza secca;

b) sostanza secca almeno 98,0 per cento in peso;

c) ceneri solforiche al massimo 0,25 per cento in peso sulla sostanza secca;

d) anidride solforosa totale al massimo 15 mg/kg».

87G0672

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 30 settembre 1987.

Attribuzione di quote di isoglucosio per la campagna 1987-88.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1785 del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 193/82 del 26 gennaio 1982 che adotta le norme generali relative ai trasferimenti di quote nel settore dello zucchero;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1986, relativo alla determinazione delle quote A e B per lo zucchero e l'isoglucosio;

Visto il decreto ministeriale del 28 ottobre 1986 con il quale, a parziale modifica del decreto 22 aprile 1986, già menzionato, sono state attribuite le quote di produzione A e B di isoglucosio alla società CPC Italia S.p.a., con sede in Milano, già denominata Fabbriche riunite amido glucosio destrina S.p.a.;

Tenuto conto che la società CPC Italia S.p.a., in data 30 settembre 1987, in relazione ad un programma di ristrutturazione delle proprie attività, ha proceduto allo scorporo del ramo aziendale esercente l'attività di trasformazione del granoturco ed al suo conferimento nella Cerestar Italia S.r.l., come da delibera dell'assemblea dei soci del 30 settembre 1987, per rogito notaio Renzo Pomini, in Milano, rep. n. 1150966/1586;

Ritenuta la necessità di modificare la denominazione riportata nel decreto ministeriale del 28 ottobre 1986;

Decreta:

Articolo unico

Le quote di produzione A e B, rispettivamente per q.li 107.060 e q.li 25.212,6 di isoglucosio, assegnate con decreto ministeriale 28 ottobre 1986 alla società CPC Italia S.p.a., con sede in Milano, sono attribuite, a partire dalla campagna 1987-88, alla società Cerestar Italia S.r.l., con sede in Milano.

Roma, addì 30 settembre 1987

Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

87A9945

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 novembre 1987.

Diniego alla Lloyd Felsineo S.p.a., in Bologna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica in vari rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 31 luglio 1984 della «Lloyd Felsineo» assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni contro i danni nei rami: infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi, altri danni ai beni, R.C. aeromobili, R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, R.C. generale, perdite pecuniarie di vario genere, tutela giudiziaria;

Vista la lettera in data 23 giugno 1987, prot. n. 715193, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha espresso parere negativo sulla richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei citati rami per difetto dei requisiti di cui agli articoli 12 e 16 della legge n. 295/78;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP, le cui indicazioni e motivazioni devono intendersi qui recepite, ed in base alle quali non sussistono le condizioni previste dalla legge per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella riunione del 28 luglio 1987 ha espresso parere negativo per i medesimi motivi indicati dall'ISVAP;

Decreta:

Alla «Lloyd Felsineo» assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Bologna, per i motivi citati in premessa, è fatto diniego dell'autorizzazione dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica nei rami: infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi, altri danni ai beni, R.C. aeromobili, R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, R.C. generale, perdite pecuniarie di vario genere, tutela giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

87A9901

DECRETO 2 novembre 1987.

Autorizzazione alla S.p.a. Helvetia - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni sulla vita, in Milano, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita umana, nonché la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione, ed approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, secondo quanto richiesto dalla società medesima.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 23 aprile 1987, nonché le successive modificazioni ed integrazioni in data 17 luglio 1987, con la quale la S.p.a. Helvetia - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita umana, la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione, nonché l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza;

Vista la nota in data 24 luglio 1987, n. 716585, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 28 luglio 1987;

Vista la nota in data 30 luglio 1987, n. 716938, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole all'approvazione delle tariffe di assicurazione sulla vita e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa, ad esclusione di tre tariffe di assicurazione mista, a premio annuo costante, rivalutabile ed a premio unico, con rivalutazione annua della prestazione garantita (tasso tecnico 4%), e delle relative condizioni speciali di polizza, dal momento che i caricamenti introdotti non sono stati ritenuti sufficienti a garantire il recupero dei costi inizialmente sostenuti dalla società, mediamente superiori a quelli di analoghe imprese già operanti sul mercato e non sono risultati altresì in linea con le previsioni contenute nel programma di attività presentato;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Helvetia - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le «assicurazioni sulla durata della vita umana», nonché la relativa riassicurazione e le «operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 33 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449».

Art. 2.

Ai fini di garantire la effettiva attuazione del programma di attività la società Helvetia - Compagnia svizzera di assicurazioni contro l'incendio, quale azionista di maggioranza della S.p.a. Helvetia - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni sulla vita, non potrà procedere nel primo triennio di attività dalla data del presente decreto ad alcuna alienazione del pacchetto azionario di controllo della anzidetta S.p.a. Helvetia - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni sulla vita.

Art. 3.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. Helvetia - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano:

1) condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita;

2) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale costante, a premio unico;

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale costante, a premio annuo;

4) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di 1/n dell'importo iniziale, a premio unico;

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di 1/n dell'importo iniziale, a premi annui limitati;

6) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo in caso di morte e in caso di morte e di invalidità;

7) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 6);

8) tariffa di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza;

9) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del capitale e del premio, della tariffa di cui al precedente punto 8);

10) tariffa di assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di assicurazione mista di cui al precedente punto 8);

11) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al punto 10);

12) tariffa di assicurazione mista, a premio annuo, con indicizzazione annua del premio e della prestazione garantita (media indicizzazione);

13) tariffa di assicurazione mista, a premio annuo, con indicizzazione annua del premio e della prestazione garantita (alta indicizzazione). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) condizioni speciali di polizza delle tariffe di cui ai precedenti punti 12) e 13);

15) tariffa di assicurazione complementare «garanzia di famiglia»;

16) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 15);

17) condizioni speciali di polizza per le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica;

18) tariffa di assicurazione complementare per l'esonero del pagamento dei premi in caso di invalidità;

19) condizioni speciali di polizza regolanti l'assicurazione complementare di cui al precedente punto 18);

20) condizioni speciali di polizza regolanti l'adozione dei tassi di premio puro, in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa, per i contratti emessi a favore dei dipendenti della rappresentanza generale per l'Italia della Helvetia - Compagnia svizzera di assicurazioni contro l'incendio e della Helvetia S.p.a. - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni sulla vita e degli agenti monomandatari di quest'ultima società.

Art. 4.

La S.p.a. Helvetia - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano, è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 2 novembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

87A9902

DECRETO 2 novembre 1987.

Autorizzazione alla Società esercenti mutua assicurazione Firenze ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica in vari rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate alla Società esercenti mutua assicurazione Firenze - S.E.M.A.F. - Società di mutua assicurazione, con sede in Firenze;

Vista la domanda in data 30 ottobre 1986, nonché le modificazioni ed integrazioni in data 7 maggio 1987, della Società esercenti mutua assicurazione Firenze - S.E.M.A.F. - Società di mutua assicurazione, con sede in Firenze, che già esercita le assicurazioni nel ramo «Altri danni ai beni», limitatamente al bestiame da macello, nel territorio della regione Toscana, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio della propria attività assicurativa;

Vista la lettera in data 23 luglio 1987, n. 716509, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 28 luglio 1987;

Decreta:

La Società esercenti mutua assicurazione Firenze - S.E.M.A.F. - Società di mutua assicurazione, con sede in Firenze, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio delle assicurazioni nei seguenti rami:

altri danni ai beni, limitatamente ai rischi bestiame da macello, grandine nonché cristalli e furto relativi agli esercizi di vendita al minuto di generi di macelleria;

incendio ed elementi naturali, limitatamente agli esercizi di vendita al minuto di generi di macelleria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

87A9904

DECRETO 2 novembre 1987.

Autorizzazione alla Vecchia mutua grandine ed eguaglianza - Società di mutua assicurazione a premio fisso, in Milano, ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio delle assicurazioni in vari rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa, rilasciate alla Vecchia mutua grandine ed eguaglianza - Società di mutua assicurazione a premio fisso, con sede in Milano;

Vista la domanda in data 6 marzo 1987 della Vecchia mutua grandine ed eguaglianza Società di mutua assicurazione a premio fisso, con sede in Milano, che già esercita le assicurazioni e la riassicurazione nel territorio della Repubblica, intesa ad estendere l'esercizio della propria attività assicurativa;

Vista la lettera in data 8 luglio 1987, n. 715867, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 28 luglio 1987;

Decreta:

La Vecchia mutua grandine ed eguaglianza - Società di mutua assicurazione a premio fisso, con sede in Milano, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica, l'esercizio delle assicurazioni e la riassicurazione nel ramo «Altri danni ai beni», limitatamente al rischio bestiame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

87A9905

DECRETO 2 novembre 1987.

Autorizzazione alla S.p.a. Il Duomo, in Milano, ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio delle assicurazioni in vari rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative,

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciato alla S.p.a. Il Duomo assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano;

Viste le domande in data 6 marzo 1987, 9 aprile 1987 e successive integrazioni in data 11 giugno 1987 della S.p.a. Il Duomo di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, che già esercita le assicurazioni e la riassicurazione nel territorio della Repubblica, intese ad estendere l'esercizio della propria attività assicurativa;

Vista la lettera in data 8 luglio 1987, n. 715865, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 28 luglio 1987;

Decreta:

La S.p.a. Il Duomo di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica, l'esercizio delle assicurazioni nel ramo «Altri danni ai beni», limitatamente al rischio bestiame, nonché le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo «R.C. autoveicoli terrestri», limitatamente alla responsabilità civile del vettore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

87A9906

DECRETO 2 novembre 1987.

Autorizzazione alla S.m.a. Assicuratrice Val Piave, in Belluno, ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio delle assicurazioni in vari rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate alla S.m.a. Assicuratrice Val Piave, con sede in Belluno;

Vista la domanda in data 20 febbraio 1987 della S.m.a. Assicuratrice Val Piave, con sede in Belluno, che già esercita le assicurazioni nel territorio della Repubblica, intesa ad estendere l'esercizio della propria attività assicurativa;

Vista la lettera in data 13 luglio 1987, n. 715991, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 28 luglio 1987;

Decreta:

La S.m.a. Assicuratrice Val Piave, con sede in Belluno, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio delle assicurazioni nei seguenti rami:

merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene); responsabilità civile autoveicoli terrestri limitatamente alla responsabilità civile del vettore; responsabilità civile generale, con esclusione del rischio energia nucleare; malattia; tutela giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

87A9907

DECRETO 2 novembre 1987.

Autorizzazione alla S.p.a. Compagnie riunite di assicurazione, in Torino, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica in vari rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate alle Compagnie riunite di assicurazione - «CRA» - S.p.a., con sede in Torino;

Vista la domanda in data 8 agosto 1986 della S.p.a. Compagnie riunite di assicurazione, con sede in Torino, che già esercita le assicurazioni e la riassicurazione nel territorio della Repubblica, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nel ramo cauzione;

Vista la lettera in data 9 febbraio 1987, n. 711271, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 28 luglio 1987;

Decreta:

La S.p.a. Compagnie riunite di assicurazione, con sede in Torino, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio delle assicurazioni nel ramo cauzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

87A9908

DECRETO 2 novembre 1987.

Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia della Legal and General Assurance Society Limited, in Londra e rappresentanza per l'Italia in Roma, ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni in vari rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 28 novembre 1986 della Legal and General Assurance Society Limited, con sede in Londra (Inghilterra) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni e la riassicurazione in tutti i rami indicati alla lettera *A* nella tabella di cui all'allegato I della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, ad eccezione del ramo credito;

Vista la lettera in data 24 giugno 1987, prot. numero 715362, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dalla impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 28 luglio 1987;

Decreta:

La società Legal and General Assurance Society Limited, con sede in Londra (Inghilterra) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica: le assicurazioni e la riassicurazione nei rami infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, R.C. autoveicoli terrestri, R.C. aeromobili, R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, R.C. generale, perdite pecuniarie di vario genere, tutela giudiziaria; le assicurazioni e la riassicurazione, limitatamente agli affari italiani, nel ramo cauzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

87A9944

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 ottobre 1987.

Accertamento dell'importo dei certificati di credito del Tesoro al portatore a tasso variabile con godimento 19 agosto 1986 convertiti in certificati di credito del Tesoro al portatore a tasso fisso dell'8,50% annuale con godimento 19 agosto 1987, di durata sessennale e determinazione dei loro segni caratteristici.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto della Direzione generale del Tesoro n. 024586/66/AU-117 dell'11 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 1986, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro, convertibili, a tasso variabile, al portatore, della durata di sette anni, con godimento 19 agosto 1986, fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente elevato a lire 1.250 miliardi;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 7 del suddetto decreto dell'11 agosto 1986, ove si prevede:

che i portatori dei titoli possono richiedere, nel periodo dal 19 al 31 agosto 1987, la conversione dei medesimi in certificati di credito del Tesoro al tasso fisso dell'8,50% annuale, di durata sessennale con godimento 19 agosto 1987;

che con successivo decreto ministeriale si provvede ad accertare l'importo dei certificati di credito a tasso variabile convertiti in certificati di credito a tasso fisso;

Visto, altresì, l'art. 16 del citato decreto dell'11 agosto 1986, ove si dispone che i certificati a tasso fisso, risultanti dalle operazioni di conversione di quelli a tasso variabile, verranno allestiti secondo le caratteristiche da indicare col medesimo decreto con cui si provvede ad accertare l'importo dei certificati stessi;

Visto che la Banca d'Italia ha comunicato che, al termine delle operazioni di conversione dei titoli in parola, l'importo dei certificati convertiti in titoli a tasso fisso è risultato pari a L. 545.000.000 e che, pertanto, l'ammontare dei certificati a tasso variabile si riduce a L. 1.249.455.000.000;

Visto il decreto della Direzione generale del Tesoro del 18 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1987, con cui si è provveduto a determinare nella misura del 9,50% il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sulla seconda cedola — di scadenza 19 agosto 1988 — dei suddetti certificati di credito a tasso variabile, relativamente alla quota dei medesimi non convertita in titoli a tasso fisso;

Visto l'art. 5 della legge 7 agosto 1985, n. 428;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale dell'11 settembre 1986, meglio citato nelle premesse, l'importo dei certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, della durata di sette anni, con godimento 18 settembre 1986, convertiti in certificati di credito del Tesoro al tasso fisso dell'8,50%, di durata sessennale, con godimento 18 settembre 1987, ammonta a L. 1.105.000.000.

Di conseguenza, l'importo dei suddetti certificati a tasso variabile si riduce, dalle iniziali lire 1.500 miliardi, a L. 1.498.895.000.000.

Art. 2.

L'onere per gli interessi da corrispondere alla scadenza del 18 settembre 1988 sui CCT a tasso variabile e su quelli a tasso fisso, di cui al precedente art. 1, sarà pertanto di complessive L. 148.484.530.000, così ripartite:

L. 148.390.605.000 per la seconda cedola dei CCT a tasso variabile con godimento 18 settembre 1987, circolanti per l'importo di L. 1.498.895.000.000 (tasso: 9,90%);

L. 93.925.000 per la prima cedola dei CCT a tasso fisso con godimento 18 settembre 1987, circolanti per l'importo di L. 1.105.000.000 (tasso: 8,50%).

L'onere suddetto farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

Art. 3.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del citato decreto dell'11 settembre 1986, le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro a tasso fisso, con godimento 18 settembre 1987, di durata sessennale, da allestirsi in sostituzione di quelli a tasso variabile emessi col provvedimento stesso, sono determinate come segue.

I suddetti certificati di credito a tasso fisso, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da sei cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E LEGGE 22 DICEMBRE 1984 N. 887» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO 8,50% EX CONVERTIBILE» «18 SETTEMBRE 1987-1993».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al

certificato, del valore nominale del titolo, dell'interesse annuo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e le diciture: «IL DIRETTORE GENERALE» (Ranuzzi), «VISTO PER LA CORTE DEI CONTI» (Spanò), «IL PRIMO DIRIGENTE» (Marzio); nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate a lato del corpo del titolo: il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO 8,50% EX CONVERTIBILE» «18 SETTEMBRE 1987-1993».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo, nonché del numero di codice ABI; negli angoli in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 5, 6 e 8 del decreto ministeriale n. 624876/66-AU-119 dell'11 settembre 1986, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO 8,50% EX CONVERTIBILE» «18 SETTEMBRE 1987-1993».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché le firme del direttore generale, del rappresentante della Corte dei conti e del primo dirigente, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da L. 5.000.000: in mattone;
taglio da L. 10.000.000: in azzurro;
taglio da L. 50.000.000: in celeste;
taglio da L. 100.000.000: in verde;
taglio da L 500.000.000: in rosa;
taglio da L 1.000.000.000. in giallo;
taglio da L. 10.000.000.000: in violetto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1987
Registro n. 39 Tesoro, foglio n. 78

87A9984

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 novembre 1987.

Proroga dell'autorizzazione alle assunzioni di personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio. (Ordinanza n. 1234/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384;

Vista la propria ordinanza n. 1106/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1987, concernente l'autorizzazione in favore di taluni comuni della provincia di Sondrio ad assumere personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987;

Vista la nota n. 4389 del 21 ottobre 1987 con la quale il comune di Valdisotto ha rappresentato la necessità di prorogare le disposizioni di cui all'ordinanza sopra citata, attese le esigenze ancora in essere;

Ravvisata la necessità di disporre quanto richiesto;

Dispone:

Articolo unico

Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 1106/FPC/ZA del 28 luglio 1987 concernenti l'autorizzazione alle assunzioni di personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio sono prorogate, a beneficio del comune di Valdisotto, per un periodo di tre mesi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A9989

ORDINANZA 4 novembre 1987.

Estensione delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987 a taluni comuni della provincia di Bolzano colpiti dagli eventi alluvionali del luglio 1987. (Ordinanza n. 1235/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 1987 concernente la individuazione dei comuni del Trentino-Alto Adige colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987;

Viste le ordinanze n. 1066/FPC/ZA del 20 luglio 1987, n. 1072/FPC/ZA del 23 luglio 1987, n. 1076/FPC/ZA del 23 luglio 1987, n. 1124/FPC del 19 agosto 1987 e n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1987, n. 172 del 25 luglio 1987, n. 171 del 24 luglio 1987, n. 198 del 26 agosto 1987 e n. 223 del 24 settembre 1987;

Vista la nota n. 1/13/1894/XIV dell'8 ottobre 1987 con la quale il presidente della provincia autonoma di Bolzano ha richiesto l'estensione delle sospensioni di termini disposte dalle ordinanze sopra citate in favore delle popolazioni della provincia medesima colpite dagli eventi alluvionali del luglio 1987 atteso il dissesto determinatosi nella vita civile economica e sociale di taluni comuni particolarmente danneggiati;

Ravvisata la necessità di disporre quanto richiesto;

Dispone:

Articolo unico

L'art. 2 dell'ordinanza n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987 citata nelle premesse è così integrato:

«Possono altresì beneficiare delle sospensioni di cui alla presente ordinanza i soggetti residenti o aventi sede da data anteriore al 18 luglio 1987 nei seguenti comuni:

Provincia autonoma di Bolzano:

Appiano sulla Strada del Vino;
Bolzano;
Campo di Trens;
Campo Tures;
Castelrotto;
Curon Venosta;
Fortezza;
Laion;
Lasa;
Martello;
Merano;
Moso in Passiria;
Prato allo Stelvio;
Predoi;
Racines;
Renon;
Rio di Pusteria;
San Leonardo in Passiria;
San Martino in Passiria;
Selva dei Molini;
Stelvio;
Tires;
Ultimo;
Val di Vizze;
Valle Aurina;
Vandoies;
Vipiteno.

Il beneficio della sospensione è esteso ai soggetti aventi residenza o sede altrove che svolgano nell'area sopra indicata attività impreditoriale o di lavoro autonomo limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1987

Il Ministro GASPARI

87A9990

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 9 settembre 1987, n. 373

Il decreto-legge 9 settembre 1987, n. 373, recante «Interventi urgenti in materia di difesa del suolo», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 211 del 10 settembre 1987.

87A9912

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1987 e avviso di rettifica in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 204 del 2 settembre 1987), **coordinato con la legge di conversione 26 ottobre 1987, n. 434** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 252 del 28 ottobre 1987), **recante: «Finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonché autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. Nell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, comma 10 ***(a)***, le cifre di lire 2.384 miliardi e di lire 2.855 miliardi sono sostituite, rispettivamente, con lire 2.900 miliardi e con lire 3.800 miliardi.

2. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede:

a) relativamente all'anno 1987, quanto a lire 45 miliardi ed a lire 471 miliardi mediante riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 5935 e 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo;

b) relativamente agli anni 1988 e 1989, quanto a lire 510 miliardi per ciascuno dei detti anni con utilizzo di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto al capitolo 5935 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987 e quanto a lire 435 miliardi per ciascuno dei detti anni mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti: "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria" per lire 177 miliardi e lire 197 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1988 e 1989; "Onere per prepensionamento nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato" per lire 198 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989; "Aumento degli indennizzi previsti dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, sulla nuova regolamentazione delle servitù militari ed altri oneri connessi" per lire 60 miliardi e lire 40 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1988 e 1989.

(a) Il testo del comma 10 dell'art. 1 della legge n. 910/1986 è riportato in appendice.

Art. 2.

1. Al fine di assicurare il finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione dei contratti 1985-1987:

a) il Fondo sanitario nazionale di parte corrente è integrato di lire 674 miliardi per l'anno 1987 e di lire 872 miliardi per l'anno 1988 ed esercizi successivi;

b) i trasferimenti statali a favore delle regioni a statuto ordinario sono incrementati di lire 34 miliardi per l'anno 1987 e di lire 56 miliardi per l'anno 1988 ed esercizi successivi;

c) i trasferimenti statali a favore dei comuni, delle province e delle comunità montane sono incrementati di lire 323 miliardi per l'anno 1987 e di lire 445 miliardi per l'anno 1988 ed esercizi successivi.

2. Al fine di assicurare il finanziamento della maggiore spesa derivante dall'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ***(a):***

a) i trasferimenti statali a favore delle regioni a statuto ordinario sono incrementati di lire 30 miliardi per l'anno 1987 ed esercizi successivi;

b) i trasferimenti statali a favore dei comuni, delle province e delle comunità montane sono incrementati di lire 300 miliardi per l'anno 1987 ed esercizi successivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.361 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 1.703 miliardi per l'anno 1988, ed esercizi successivi, si provvede:

a) per l'anno 1987:

1) quanto a lire 174 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Integrazione dei trasferimenti agli enti locali ed al sistema sanitario per la riparametrazione di alcuni livelli funzionali»;

2) quanto a lire 22 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Nuova disciplina della finanza regionale»;

3) quanto a lire 482 miliardi mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla variazione di inquadramento nella tariffa di vendita delle marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed estera di cui al decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 dicembre 1986;

4) quanto a lire 110 miliardi, lire 210 miliardi, lire 92 miliardi e lire 271 miliardi, mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, dello stanziamento iscritto ai capitoli 5935, 5942, 5957 e 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario;

b) per gli anni 1988 e 1989:

1) quanto a lire 348 miliardi, per ciascuno di detti anni, mediante utilizzo delle proiezioni per medesimi anni dell'accantonamento predetto «Integrazione dei trasferimenti agli enti locali ed al sistema sanitario per la riparametrazione di alcuni livelli funzionali», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987;

2) quanto a lire 22 miliardi, per ciascuno di detti anni, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento predetto «Nuova disciplina della finanza regionale», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987;

3) quanto a lire 482 miliardi, per ciascuno di detti anni, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla variazione di inquadramento nella tariffa di vendita delle marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed estera di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1986;

4) quanto a lire 445 miliardi e lire 406 miliardi, per ciascuno di detti anni, con utilizzo, rispettivamente, di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti ai capitoli 5935 e 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

(a) Si trascrive il comma 1 dell'art. 31 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986), limitatamente al primo periodo, il quale è così formulato: «La quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, comprensiva dell'aliquota aggiuntiva prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è fissata nella misura del 10,95 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,35 per cento a carico dei lavoratori».

Art. 3.

1. Il Ministro del tesoro può autorizzare l'erogazione di anticipazioni a valere sul maturato derivante dagli accordi contrattuali 1985-1987 recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, 8 maggio 1987, n. 266, 8 maggio 1987, n. 267, 13 maggio 1987, n. 268, 18 maggio 1987, n. 269 e 20 maggio 1987, n. 270 *(a)*.

2. Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere corrisposte senza applicazione delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali. Le ritenute medesime sono applicate in sede di conguaglio da effettuarsi nello stesso anno in cui hanno luogo le anticipazioni.

(a) Il D.P.R. n. 209/1987 reca norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1987 relativo al personale del comparto scuola.

Il D.P.R. n. 266/1987 reca norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri.

Il D.P.R. n. 267/1987 reca norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale degli enti pubblici non economici.

Il D.P.R. n. 268/1987 reca norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti locali.

Il D.P.R. n. 269/1987 reca norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

Il D.P.R. n. 270/1987 reca norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

Art. 4.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — Si riportano anche i commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di conversione:

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 aprile 1987, n. 163, e 30 giugno 1987, n. 251, nonché sulla base di disposizioni del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, soppresse dalla presente legge *(a)*.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(a) I DD.LL. n. 163/1987 e n. 251/1987, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1987 e n. 201 del 29 agosto 1987), recavano lo stesso titolo del decreto-legge qui pubblicato.

Nel D.L. n. 355/1987 sono state soppresse dalla legge di conversione, in fondo all'art. 3, comma 1, le parole: «, nonché da quelli che saranno recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, anche se in corso di registrazione presso la Corte dei conti».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:

Il comma 10 dell'art. 1 della legge n. 910/1986 (Legge finanziaria 1987); come modificato dal presente decreto, è così formulato: «10. Ai fini di quanto disposto dall'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la spesa per i rinnovi contrattuali, tenuto conto di quanto già autorizzato con l'art. 6, commi 2 e 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia, è stabilita in lire 700 miliardi per l'anno 1986, in lire *2.900* miliardi per l'anno 1987, ivi compresi miliardi 297 relativi alla competenza dell'anno 1986, ed in lire *3.800* miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989».

Si trascrive il testo dell'art. 15 della legge n. 93/1983 (Legge-quadro sul pubblico impiego) e dei commi 2 e 6 dell'art. 6 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) richiamati nel comma soprariportato:

«Art. 15 legge n. 93/1983 (*Copertura finanziaria*). — Nella indicazione delle ipotesi circa gli andamenti dell'economia che precede il bilancio pluriennale dello Stato, di cui all'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono delineate le compatibilità generali di tutti gli impegni di spesa da destinare al pubblico impiego.

In particolare nel bilancio pluriennale viene indicata la spesa destinata alla contrattazione collettiva per il triennio, determinando la quota relativa a ciascuno degli anni considerati.

L'onere derivante dalla contrattazione collettiva sarà determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, nel quadro delle indicazioni del comma precedente.

Il Governo, in relazione alla contrattazione collettiva, non può assumere impegni di spesa superiori allo stanziamento determinato ai sensi del comma precedente se non previa espressa autorizzazione del Parlamento che, con legge, modifica la disposizione della legge finanziaria di cui al comma precedente, nel rispetto delle norme della copertura finanziaria determinata dall'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

All'onere derivante dall'applicazione delle norme concernenti il personale statale si provvede mediante corrispondente riduzione di un apposito fondo, che sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, la cui misura sarà annualmente determinata con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo medesimo.

Analogamente provvederanno per i propri bilanci le regioni, le province ed i comuni nonché gli enti pubblici non economici cui si applica la presente legge».

«Art. 6, comma 2, legge n. 41/1986. — Ai fini di quanto disposto dall'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la spesa per gli anni 1986, 1987 e 1988, relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1985-1987 del personale delle amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome, resta determinata nelle somme seguenti:

anno 1986: miliardi 350;
anno 1987: miliardi 350;
anno 1988: miliardi 350,

le quali potranno essere integrate con le economie che, rispetto agli aumenti di cui al precedente comma 1, potranno essere reperite in sede di contrattazione per i rinnovi contrattuali».

«Art. 6, comma 6, legge n. 41/1986. — Per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nello stato di previsione del Ministero del tesoro è iscritto per gli anni 1987 e 1988 un fondo di incentivazione in misura pari, rispettivamente, a lire 470 miliardi e a lire 500 miliardi».

87A9913

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 3 novembre 1987:

Lottini Massimo, notaio residente nel comune di Rovereto, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Cassano allo Ionio, distretto notarile di Cosenza, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Maciariello Claudio, notaio residente nel comune di Fivizzano, distretto notarile di La Spezia, è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Ortolan Annamaria, notaio residente nel comune di Montegranaro, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Frosinone, con l'anzidetta condizione;

Arcuri Nicolò, notaio residente nel comune di Corleone, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Gasparrini Giuseppe, notaio residente nel comune di Ornavasso, distretto notarile di Verbania, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Mustilli Lodovico, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Vosa Vittorio, notaio residente nel comune di Colle Sannita, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Spicacci Minervini Arduino, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Mentana, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Lanzo Tullio, notaio residente nel comune di Rosarno, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Sacchetti Andrea, notaio residente nel comune di Montegiorgio, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Pannone Carlo, notaio residente nel comune di Sant'Omobono Imagna, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Tivoli, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione.

87A9948

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Determinazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici consolari di prima categoria in Algeria

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della cancelleria consolare istituita presso l'ambasciata in Algeri è determinata come segue: le prefetture di Ech Chleff, Laghouat, Bejaia, Blida, Bouira, Tamanrasset, Tizi, Ouzou, Algeri, Djelfa, Medea, M'sila, Bordj Bou Arreridj, Boumerdes, Tipaza, Ain Defla, Ghardaia.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato di prima categoria in Orano (Algeria) è determinata come segue: le prefetture di Adrar, Bechar, Tlemcen, Tiaret, Saida, Sidi Bel Abbes, Mostaganem, Mascara, Orano, El Bayadh, Tindouf, Tissemsilt, Naama, Ain Temouchent, Relizane.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di prima categoria in Annaba (Algeria) è determinata come segue: le prefetture di Oum El Bouaghi, Batna, Biskra, Tebessa, Jijel, Setif, Skikda, Annaba, Guelma, Costantine, Ouargla, Illizi, El Tarf, El Oued, Souk Ahras, Khenchela, Mila.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, avrà effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 21 ottobre 1987

Il Ministro: ANDREOTTI

87A9795

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto.

Con decreti ministeriali 30 ottobre 1987, aventi decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nelle province appresso indicate, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Bologna:

tassisti: 42ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.091.000 mensili.

Provincia di Roma:

portabagagli interni FF.SS.: 42ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.091.000 mensili.

87A9828 - 87A9829

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 16 settembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle S.p.a. Union Carbide Italia, con sede in Milano, unità di Forno Allione (Brescia), in possesso dei requisiti contributivi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155 e dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, nel periodo dal 1° marzo 1987 al 31 dicembre 1987.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *Colombani Lusuco S.p.a.*, sede legale in Portomaggiore (Ferrara), stabilimenti ed uffici in Portomaggiore (Ferrara), Codigoro (Ferrara) e Alseno (Piacenza):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 6 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale.

2) *Ratti S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Como:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 6 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale.

3) *Gruppo Montedison*, unità operanti in Lombardia: S.p.a. Farmitalia Carlo Erba, comprese unità operative nazionali facenti capo amministrativamente a Milano; S.p.a. -Società italiana poliestere; S.p.a. Vedril; S.p.a. Montefibre; S.p.a. Selm; S.p.a. Himont Italia; S.p.a. Tecnimont; S.p.a. Datamont; S.p.a. Sime; S.p.a. Società italiana prodotti acrilici (SIPA); ROL - Raffineria olii lubrificanti e S.p.a. Italbonder:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 6 agosto 1987;
causale: riorganizzazione aziendale.

4) *S.p.a. Legatoria del Verbano* di Gravellona Toce (Torino):

periodo: dal 1° settembre 1986 al 28 febbraio 1987;
delibera CIPI: 6 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale.

5) *S.p.a. Mira Lanza* di Genova:

periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 6 agosto 1987;
causale: riorganizzazione aziendale.

6) *S.p.a. Faber industrie* di Cividale del Friuli (Udine):

periodo: dal 1° marzo 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 6 agosto 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

7) *S.p.a. Colorificio Romer*, dal 6 febbraio 1986 *Degussa prodotti ceramici S.p.a.*, sede di Firenze:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 6 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale.

8) *S.p.a. Gagliardi*, con sede legale in Oleggio (Novara) e stabilimenti in Oleggio (Novara) e Borgoticino (Novara):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 luglio 1987;
delibera CIPI: 6 agosto 1987;
causale: riorganizzazione aziendale.

9) *La Irpinia S.p.a.*, sede e stabilimento in Pianodardine (Avellino):

periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 14 ottobre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale.

87A9764

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Modificazioni allo statuto del Fondo nazionale marittimi, in Genova

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1987, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1987, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 52, sulla proposta del Ministro della marina mercantile, sono approvate le modifiche agli articoli 5, 6, 7, 8, 12, 15, 17 e 19 dello statuto sociale del Fondo nazionale marittimi di Genova apportate con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati, come da verbale per atto pubblico rogito notaio Umberto Morello, repertorio n. 28875, fascicolo n. 6286, del 9 maggio 1986.

87A9794

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato

L'Istituto dei ciechi di Milano, con sede in via Vivaio, 7, è stato autorizzato ad accettare il legato costituito da titoli obbligazionari e denaro in contanti del valore stimato di L. 36.479.770, disposto dalla sig.ra Carlotta Viganò, deceduta in Carate Brianza il 3 febbraio 1985, con testamento olografo pubblicato al n. 61700/16683 di repertorio in data 18 settembre 1985.

87A9480

MINISTERO DEL TESORO

N. 216

Corso dei cambi del 4 novembre 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1261,100	1261,100	1261 —	1261,100	1261,100	1261,05	1261 —	1261,100	1261,100	1261,10
Marco germanico	738,100	738,100	738,90	738,100	738,100	738,09	738,090	738,100	738,100	738,10
Franco francese	216,880	216,880	216,75	216,880	216,880	216,91	216,950	216,880	216,880	216,88
Fiorino olandese	656,150	656,150	650 —	656,150	656,150	656,27	656,400	656,150	656,150	656,15
Franco belga	35,280	35,280	35,28	35,280	35,280	35,28	35,280	35,280	35,280	35,28
Lira sterlina	2204,800	2204,800	2206,50	2204,800	2204,800	2205,88	2206,960	2204,800	2204,800	2204,80
Lira irlandese	1962 —	1962 —	1963 —	1962 —	1962 —	1961,12	1960,250	1962 —	1962 —	—
Corona danese	191,220	191,220	191,30	191,220	191,220	191,20	191,180	191,220	191,220	191,22
Dracma	9,430	9,430	9,42	9,430	—	—	9,427	9,430	9,430	—
E.C.U.	1521,150	1521,150	1523,25	1521,150	1521,150	1520,77	1520,400	1521,150	1521,150	1521,15
Dollaro canadese	952,500	952,500	953 —	952,500	952,500	952,05	951,600	952,500	952,500	952,50
Yen giapponese	9,211	9,211	9,22	9,211	9,211	9,21	9,210	9,211	9,211	9,21
Franco svizzero	895,250	895,250	896,50	895,250	895,250	895,52	895,800	895,250	895,250	895,25
Scellino austriaco	104,800	104,800	104,85	104,800	104,800	104,79	104,780	104,800	104,800	104,80
Corona norvegese	195,820	195,820	195,50	195,820	195,820	195,91	196 —	195,820	195,820	195,82
Corona svedese	205,650	205,650	206 —	205,650	205,650	205,59	205,530	205,650	205,650	205,65
FIM	300,500	300,500	300,20	300,500	300,500	300,35	300,200	300,500	300,500	—
Escudo portoghese	9,070	9,070	9,10	9,070	9,070	9,07	9,080	9,070	9,070	9,07
Peseta spagnola	11,048	11,048	11,05	11,048	11,048	11,04	11,035	11,048	11,048	11,04
Dollaro australiano	850,600	850,600	854 —	850,600	850,600	849,80	849 —	850,600	850,600	850,60

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 novembre 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1261,050
Marco germanico	738,095
Franco francese	216,915
Fiorino olandese	656,275
Franco belga	35,280
Lira sterlina	2205,880
Lira irlandese	1961,125
Corona danese	191,200
Dracma	9,428
E.C.U.	1520,770
Dollaro canadese	952,050
Yen giapponese	9,210
Franco svizzero	895,525
Scellino austriaco	104,790
Corona norvegese	195,910
Corona svedese	205,590
FIM	300,350
Escudo portoghese	9,075
Peseta spagnola	11,041
Dollaro australiano	849,800

Media dei titoli del 4 novembre 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72,450
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,500
» 9% » » 1976-91	96,800
» 10% » » 1977-92	95,725
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,700
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,625
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	90,200
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,500
» » » » EFIM 1-8-1988	100,750
» » » » 1-12-1983/87	99,950
» » » » 1- 1-1984/88	99,825
» » » » 1- 2-1984/88	100,025
» » » » 1- 3-1984/88	100,125
» » » » 1- 4-1984/88	100,200
» » » » 1- 5-1984/88	100,450
» » » » 1- 6-1984/88	100,350
» » » » 1- 7-1983/88	100,625
» » » » 1- 8-1983/88	100,600
» » » » 1- 9-1983/88	100,850
» » » » 1-10-1983/88	101,300
» » » » 15- 7-1985/90	98,025
» » » » 16- 8-1985/90	98,025
» » » » 18- 9-1985/90	98,075
» » » » 18-10-1985/90	98,725
» » » » 1-11-1983/90	103 —
» » » » 18-11-1985/90	98,450
» » » » 1-12-1983/90	102,250
» » » » 18-12-1985/90	98,400
» » » » 1- 1-1984/91	102,300
» » » » 17- 1-1986/91	98,350
» » » » 1- 2-1984/91	102,300
» » » » 18- 2-1986/91	98,275
» » » » 1- 3-1984/91	100,875
» » » » 18- 3-1986/91	98,300
» » » » 1- 4-1984/91	101,175
» » » » 1- 5-1984/91	101,325
» » » » 1- 6-1984/91	100,950
» » » » 1- 7-1984/91	100,225
» » » » 1- 8-1984/91	100,150
» » » » 1- 9-1984/91	100,300
» » » » 1-10-1984/91	100,500
» » » » 1-11-1984/91	100,750
» » » » 1-12-1984/91	99,775
» » » » 1- 1-1985/92	97,550
» » » » 1- 2-1985/92	96,550
» » » » 18- 4-1986/92	96,425
» » » » 19- 5-1986/92	94,825
» » » » 1- 2-1985/95	96,100
» » » » 1- 3-1985/95	92,675
» » » » 1- 4-1985/95	92,425
» » » » 1- 5-1985/95	92,300
» » » » 1- 6-1985/95	92,625
» » » » 1- 7-1985/95	94,025

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1985/95	93,900
» » » » 1- 9-1985/95	94,025
» » » » 1-10-1985/95	94,575
» » » » 1-11-1985/95	94,950
» » » » 1-12-1985/95	94,900
» » » » 1- 1-1986/96	94,550
» » » » 1- 1-1986/96 II	96,500
» » » » 1- 2-1986/96	94,650
» » » » 1- 3-1986/96	94,550
» » » » 1- 4-1986/96	93,900
» » » » 1- 5-1986/96	93,700
» » » » 1- 6-1986/96	93,750
» » » » 1- 7-1986/96	93,875
» » » » 1- 8-1986/96	93,550
» » » » 1- 9-1986/96	93,550
» » » » 1-10-1986/96	94,200
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100,300
» » » 12,50% 1- 2-1988	100,500
» » » 12,00% 1- 3-1988	100,750
» » » 12,25% 1- 5-1988	101,175
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,150
» » » 12,50% 1-10-1988	101,525
» » » 12,50% 1-11-1988	102,175
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,650
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,275
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,775
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,175
» » » 10,50% 1- 5-1989	99,700
» » » 9,25% 1- 1-1990	94,975
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,175
» » » 9,25% 1- 2-1990	94,450
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,375
» » » 9,15% 1- 3-1990	94,750
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,400
» » » 9,15% 1- 4-1990	94,500
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,575
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,350
» » » 10,00% 1- 6-1990	96,925
» » » 9,50% 1- 7-1990	95,375
» » » 9,50% 1- 8-1990	95,300
» » » 9,25% 1- 9-1990	94,500
» » » 9,25% 1-10-1990	93,950
» » » 9,25% 1-11-1990	94,350
» » » 9,25% 1-12-1990	95,525
» » » 12,50% 1- 3-1991	103,175
» » » 9,25% 1- 1-1992	92,250
» » » 9,25% 1- 2-1992	91,550
» » » 9,15% 1- 3-1992	92,700
» » » 9,15% 1- 4-1992	93 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	106,350
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,100
» » » » 1983/90 11,50%	106,900
» » » » 1984/91 11,25%	104,980
» » » » 1984/92 10,50%	104,750
» » » » 1985/93 9,60%	100,925
» » » » 1985/93 9,75%	101,050
» » » » 1985/93 9,00%	98,800
» » » » 1985/93 8,75%	96,750
» » » » 1986/94 8,75%	97,050
» » » » 1986/94 6,90%	92,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M04117

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorsi pubblici, per esami, a complessivi cento posti di ingegnere, settimo livello, nel ruolo del personale della carriera tecnica-direttiva dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente i limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente provvedimenti a favore dei militari di leva, volontari o raffermati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1987, n. 373, concernente interventi urgenti in materia di opere di difesa del suolo;

Considerato che l'art. 3 del suddetto decreto-legge n. 373/87 dispone l'aumento degli organici del Ministero dei lavori pubblici di complessivi cinquecentosessanta posti di cui cento posti di ingegnere, settima qualifica funzionale;

che per la copertura dei suddetti posti il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a bandire pubblici concorsi, anche circoscrizionali, secondo le modalità previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e dal decreto del Predsidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1977, n. 11166, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1977, registro n. 9, foglio n. 127, con il quale è stato stabilito il programma d'esame per l'accesso alla carriera direttiva-tecnica;

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente la riserva di posti al personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici in possesso dei prescritti requisiti, nei casi di aumento di posti di organico;

Ritenuta l'opportunità di bandire separati concorsi circoscrizionali secondo la ripartizione appresso specificata;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi pubblici, per esami, a complessivi cento posti di ingegnere in prova (settima qualifica funzionale), nel ruolo del personale della carriera direttiva-tecnica dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

I concorsi di cui al comma precedente sono indetti per le seguenti circoscrizioni territoriali e, nell'ambito di ciascuna circoscrizione, per le regioni sottoindicate:

a) *Circoscrizione del nord Italia* posti complessivi quarantanove così ripartiti:

Veneto	posti 10
Piemonte	» 7
Lombardia	» 7
Liguria	» 5
Trentino	» 3
Friuli	» 4
Emilia	» 13

b) Circoscrizione del centro Italia: posti complessivi trentatre così ripartiti:

Marche	posti 4
Toscana	» 5
Umbria	» 2
Abruzzo	» 1
Lazio	» 21

c) *Circoscrizione del sud Italia:* posti complessivi diciotto così ripartiti:

Molise	posti 1
Campania	» 3
Puglia	» 4
Calabria	» 4
Basilicata	» 2
Sicilia	» 3
Sardegna	» 1

A norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, un terzo dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici in possesso dei requisiti prescritti e del titolo di studio indicato nel successivo art. 2 del presente bando.

A norma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, un sesto dei posti messi a concorso è altresì riservato ai dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici con qualifica di segretario capo o principale o qualifiche corrispondenti in possesso del titolo di studio previsto dal presente bando.

A norma dell'art. 19 della legge n. 958, del 24 dicembre 1986 il 5% dei posti messi a concorso è riservato ai militari in ferma di leva prolungata ed ai volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte.

A norma dell'art. 40, comma secondo, della legge 20 settembre 1980, n. 574, il 2% dei posti messi a concorso è riservato agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che terminino senza demerito la ferma biennale prevista nel primo comma dell'art. 37 della medesima legge n. 574/80.

I candidati dovranno indicare nella domanda la circoscrizione territoriale per la quale intendono concorrere e una o più regioni nell'ambito della circoscrizione prescelta presso la quale preferirebbero essere destinati in caso di nomina.

È consentita la presentazione della domanda per una sola circoscrizione.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda:

1) diploma di laurea in ingegneria;
2) cittadinanza italiana;
3) idoneità fisica all'impiego;
4) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di età di 35 anni è elevato, purché complessivamente non si superino i 40 anni di età:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata per un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore ai tre anni.

Il limite massimo di 35 anni è elevato a 45 anni di età ai sensi delle vigenti leggi per: gli invalidi di guerra, militari e civili, e categorie equiparate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono fatte salve altresì le eventuali altre elevazioni del limite massimo di età anzidetto, spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

5) avere il godimento dei diritti politici;
6) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari.

Non possono essere ammessi ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione si riserva di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti nonché delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima - Piazza Porta Pia - 00100 Roma, redatte su carta legale e firmate dagli interessati dovranno pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione ai concorsi di cui all'art. 1 si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente.

A tale fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato modello (allegato 2).

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);
b) il luogo e la data di nascita nonché, qualora abbia superato il limite di età di anni 35, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario in luogo di tale dichiarazione devono essere specificate le condanne riportate o devono essere precisamente indicati i carichi pendenti;
f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;
g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) la propria residenza nonché l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni, con la esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;
l) la circoscrizione territoriale per la quale si intende porre la propria candidatura e la regione o le regioni preferite nell'ambito della circoscrizione territoriale prescelta;

m) l'impegno di raggiungere in caso di nomina, l'ufficio cui sarà destinato;

n) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché della legge 2 aprile 1968, n. 482.

o) la lingua straniera sulla quale intende sostenere il colloquio (inglese o francese).

I candidati che nel redigere la domanda non si atterranno allo schema allegato, includendo tutte le dichiarazioni richieste, verranno esclusi dal concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere o dal segretario comunale, ovvero dal funzionario dell'amministrazione competente a ricevere le domande relative ai presenti concorsi entro il normale orario di ufficio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi circoscrizionali di cui all'art. 1 del presente bando, composte a norma dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 190 del 18 agosto 1986, saranno nominate con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in due prove scritte di cui una a contenuto teorico-pratico e in un colloquio sulle materie elencate nel programma allegato al presente decreto (allegato 1).

Le prove scritte di ciascun concorso circoscrizionale avranno luogo nella sede, nei giorni e nell'ora che saranno fissati con successivo decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 15 marzo 1988.*

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati muniti di uno dei documenti di riconoscimento indicati nel successivo art. 6, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove di esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al comma precedente.

Resta ferma la facoltà dell'amministrazione di disporre, in qualsiasi momento anche successivamente all'espletamento delle prove scritte cui pertanto i candidati vengono ammessi con ampia riserva, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato, per difetto dei prescritti requisiti o per inosservanza delle disposizioni relative all'esatta compilazione della domanda di ammissione.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato, in ciascuna prova scritta, una votazione di almeno 21/30.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbano sostenere il colloquio stesso. La seduta del colloquio è pubblica.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto in esso la votazione di almeno 21/30.

Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b), c), d), e), f)* e *g)* non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno par pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza alla nomina, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età (v. allegato 3).

Art. 8.

Per ciascuna circoscrizione territoriale di cui all'art. 1 del presente bando sarà formulata dalle rispettive commissioni esaminatrici la graduatoria di merito secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

Tali graduatorie verranno approvate, con separati decreti del Ministro dei lavori pubblici, con l'osservanza dei criteri previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

I vincitori di ciascun concorso circoscrizionale verranno nominati in prova, secondo l'ordine di graduatoria nonché nel rispetto delle riserve, preferenze e precedenze di cui al precedente art. 7.

I medesimi verranno assegnati ed immessi immediatamente in servizio presso uno degli uffici dell'amministrazione dei lavori pubblici avente sede in una delle regioni della circoscrizione prescelta.

Ciascun interessato sarà invitato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad assumere servizio in via provvisoria presso l'ufficio cui sarà destinato, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Art. 9.

Entro il primo mese di servizio dovranno essere presentati al capo dell'ufficio di destinazione, i sottoindicati documenti, redatti in bollo ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) originale o copia autenticata del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;

4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal servizio sanitario del comune di residenza e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per gli invalidi per servizio e per gli invalidi civili ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dal servizio sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso;

7) documento militare;

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello Stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro pesentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

I) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

II) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciata dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I candidati che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui a numeri 3) e 5), del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre i documenti in carta libera purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo; quelli di cui ai numeri 2) e 4) dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile potranno essere regolarizzati, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito dell'amministrazione.

Detti documenti saranno quindi rimessi a questo Ministero - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, che provvederà alla emissione del provvedimento formale di nomina.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato, nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti, conseguiranno la nomina in prova e ad essi sarà corrisposto sin dalla data di assunzione in servizio, lo stipendio del settimo livello retributivo - classe iniziale - stabilito per gli impiegati di ruolo, oltre alle altre indennità, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

I provvedimenti di nomina, saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione saranno comunque ricompensate.

Art. 11.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, quelle di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444 e quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1987

Il Ministro: DE ROSE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1987
Registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 373

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

A) Relazione tecnico-illustrativa, comprensiva dei criteri fondamentali per il dimensionamento delle opere, di un argomento concernente:

la progettazione di opere stradali (con particolare riguardo alle strutture portanti, in fondazione ed in elevazione, di opere d'arte al consolidamento dei terreni ed alle opere di presidio in genere, alla pavimentazione);
la progettazione di opere idrauliche (con particolare riguardo alla sistemazione di corsi di acqua con relativi manufatti, alla captazione, adduzione e distribuzione di acque potabili, allo smaltimento delle acque di rifiuto ed agli impianti di depurazione, all'esecuzione di opere di bonifica);
la progettazione di opere marittime (relativamente alla sistemazione generale di porti, alla difesa delle spiagge e alla costruzione di scogliere, moli, banchine e loro arredamento);
la progettazione di opere di edilizia, secondo i procedimenti tradizionali o con sistemi di prefabbricazione, anche in zone sismiche e con particolare riguardo ad uno o più dei seguenti aspetti: strutture portanti in fondazione ed in elevazione, metodi di calcolo statico, criteri di scelta dei dati e dei risultati da fissare nei capitolati tecnici (unitamente al dimensionamento di massima per la determinazione dei costi preventivi) relativamente agli impianti idrosanitari, di fognature, elettrici, di isolamento acustico e termico, di riscaldamento o di ventilazione e condizionamento dell'aria.

B) Calcolo di strutture in cemento armato e/o in cemento armato precompresso e/o in acciaio, relativamente ad opere stradali o idrauliche o marittime o di edilizia, con elaborazioni grafiche e particolari esecutivi.

Colloquio:

Oltre alle materie delle prove scritte, il colloquio riguarderà:
la tecnologia dei materiali da costruzione e dei principali componenti edilizi;
la normativa tecnica vigente concernente la disciplina delle costruzioni;
la legislazione vigente per la progettazione, esecuzione, direzione, contabilità e collaudazione di opere pubbliche;
le nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
l'organizzazione dei servizi dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici;
nozioni di lingua straniera (inglese o francese).

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima - ROMA

Il sottoscritto .... nato a .... (provincia di ....) il .... residente in...................... c.a.p. .... (provincia di ....) via .... n. .... chiede di essere ammesso al concorso a cento posti di ingegnere in prova per la circoscrizione territoriale del .... (nord, centro o sud) con preferenza per le regioni. .... bandito con il decreto ministeriale in data 22 settembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 263 del 10 novembre 1987.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perché..

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.......... .... (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito presso.. in data ....;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente.. (4);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero.................... con la qualifica di .... presso il quale è stato assunto il.. (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere la residenza assegnatagli dall'amministrazione;

i) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e preferenza...;

l) lingua straniera..

Data, ...

Firma .... (6)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni ....

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne, riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il ....; di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di .... ovvero perché riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione. La firma dell'aspirante potrà, altresì, essere autenticata dal funzionario addetto alla ricezione delle domande ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro il normale orario di servizio.

—

ALLEGATO 3

TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

Insigniti di medaglia al valor militare.

Mutilati ed invalidi di guerra - ex combattenti.

Mutilati ed invalidi per fatto di guerra.

Profughi.

Mutilati ed invalidi:
a) per servizio;
b) del lavoro.

Orfani di guerra.

Orfani dei caduti:
a) per fatto di guerra;
b) per servizio;
c) sul lavoro.

Feriti in combattimento.

Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa.

Aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, tenuto conto per la preferenza, del punteggio conseguito.

Figli dei mutilati e degli invalidi:
a) di guerra, ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro.

Le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili:
a) dei caduti in guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro.

Aver prestato servizio militare come combattente.

Aver prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso.

Coniugati con riguardo al numero dei figli.

Invalidi civili.

Militari volontari legge n. 191 del 31 maggio 1979, e successive modificazioni.

Aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato.

Età.

87A9917

Concorsi pubblici, per esami, a complessivi cinquanta posti di ragioniere, sesto livello, nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente i limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente provvedimenti a favore dei militari di leva, volontari o raffermati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1987, n. 373, concernente interventi urgenti in materia di opere di difesa del suolo;

Considerato che l'art. 3 del suddetto decreto-legge n. 373/87 dispone l'aumento degli organici del Ministero dei lavori pubblici di complessivi cinquecentosessanta posti di cui cinquanta posti di ragioniere (sesta qualifica funzionale);

che per la copertura dei suddetti posti il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a bandire pubblici concorsi, anche circoscrizionali, secondo le modalità previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1977, n. 11166, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1977, registro n. 9, foglio n. 127, con il quale è stato stabilito il programma d'esame per l'accesso alla carriera di concetto-amministrativa;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente la riserva di posti al personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici in possesso dei prescritti requisiti, nei casi di aumento di posti di organico;

Ritenuta l'opportunità di bandire separati concorsi circoscrizionali secondo la ripartizione appresso specificata;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi pubblici, per esami, a complessivi cinquanta posti di ragioniere in prova (sesta qualifica funzionale), nel ruolo del personale della carriera di concetto-amministrativa dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

I concorsi di cui al comma precedente sono indetti per le seguenti circoscrizioni territoriali e, nell'ambito di ciascuna circoscrizione, per le regioni sottoindicate:

a) *Circoscrizione del nord Italia:* posti complessivi ventisette così ripartiti:

Veneto	posti 4
Piemonte	» 3
Lombardia	» 3
Liguria	» 3

Trentino . . . . posti 3
Friuli . . . . » 3
Emilia . . . . » 8

b) *Circoscrizione del centro Italia:* posti complessivi quattordici così ripartiti:

Marche . . . . posti 2
Toscana . . . . » 2
Umbria . . . . » 2
Abruzzo . . . . » 1
Lazio . . . . » 7

c) *Circoscrizione del sud Italia:* posti complessivi nove così ripartiti:

Molise . . . . posti 1
Campania . . . . » —
Puglia . . . . » 2
Calabria . . . . » 2
Basilicata . . . . » 2
Sicilia . . . . » 2
Sardegna . . . . » —

A norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, un terzo dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici in possesso dei requisiti prescritti e del titolo di studio indicato nel successivo art. 2 del presente bando.

A norma dell'art. 19 della legge n. 958 del 24 dicembre 1986 il 5% dei posti messi a concorso è riservato ai militari in ferma di leva prolungata ed ai volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte.

A norma dell'art. 40, comma secondo, della legge 20 settembre 1980, n. 574, il 2% dei posti messi a concorso è riservato agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che terminino senza demerito la ferma biennale prevista nel primo comma dell'art. 37 della medesima legge n. 574/80.

I candidati dovranno indicare nella domanda la circoscrizione territoriale per la quale intendono concorrere e una o più regioni nell'ambito della circoscrizione prescelta presso la quale intendono essere destinati in caso di nomina.

È consentita la presentazione della domanda per una sola circoscrizione.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda:

1) diploma di ragioniere e perito commerciale, o diploma di analista contabile o diploma di operatore commerciale;

2) cittadinanza italiana;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 35 anni è elevato, purché complessivamente non si superino i 40 anni di età:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di leva e di leva prolungata per un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore ai tre anni.

Il limite massimo di 35 anni è elevato a 45 anni di età ai sensi delle vigenti leggi per: gli invalidi di guerra, militari e civili, e categorie equiparate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono fatte salve altresì le eventuali altre elevazioni del limite massimo di età anzidetto, spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

5) avere il godimento dei diritti politici;

6) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari.

Non possono essere ammessi ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione si riserva di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti nonché delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima - Piazza Porta Pia - 00100 Roma, redatte su carta legale e firmate dagli interessati dovranno pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione ai concorsi di cui all'art. 1 si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente.

A tale fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato modello (allegato 2).

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita nonché, qualora abbia superato il limite di età di anni 35, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, in caso contrario in luogo di tale dichiarazione devono essere specificate le condanne riportate o devono essere precisamente indicati i carichi pendenti;

f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi miltari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) la propria residenza nonché l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni, con la esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

l) la circoscrizione territoriale per la quale si intende porre la propria candidatura e la regione o le regioni preferite nell'ambito della circoscrizione territoriale prescelta;

m) l'impegno di raggiungere in caso di nomina, l'ufficio cui sarà destinato;

n) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I candidati che nel redigere la domanda non si atterranno allo schema allegato, includendo tutte le dichiarazioni richieste, verranno esclusi dal concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere o dal segretario comunale, ovvero dal funzionario dell'amministrazione competente a ricevere le domande relative ai presenti concorsi entro il normale orario di ufficio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi circoscrizionali di cui all'art. 1 del presente bando, composte a norma dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 190 del 18 agosto 1986, saranno nominate con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in due prove scritte di cui una a contenuto teorico-pratico e in un colloquio sulle materie elencate nel programma allegato al presente decreto (allegato 1).

Le prove scritte di ciascun concorso circoscrizionale avranno luogo nella sede, nei giorni e nell'ora che saranno fissati con successivo decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 15 marzo 1988.*

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati muniti di uno dei documenti di riconoscimento indicati nel successivo art. 6, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove di esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al comma precedente.

Resta ferma la facoltà dell'amministrazione di disporre, in qualsiasi momento anche successivamente all'espletamento delle prove scritte cui pertanto i candidati vengono ammessi con ampia riserva, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato, per difetto dei prescritti requisiti o per inosservanza delle disposizioni relative all'esatta compilazione della domanda di ammissione.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato, in ciascuna prova scritta, una votazione di almeno 21/30.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sara dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere il colloquio stesso. La seduta del colloquio è pubblica.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto in esso la votazione di almeno 21/30.

Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b), c), d), e), f)* e *g)* non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza alla nomina, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età (v. allegato 3).

Art. 8.

Per ciascuna circoscrizione territoriale di cui all'art. 1 del presente bando sarà formulata dalle rispettive commissioni esaminatrici la graduatoria di merito secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

Tali graduatorie verranno approvate, con separati decreti del Ministro dei lavori pubblici, con l'osservanza dei criteri previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

I vincitori di ciascun concorso circoscrizionale verranno nominati in prova, secondo l'ordine di graduatoria nonché nel rispetto delle riserve, preferenze e precedenze di cui al precedente art. 7.

I medesimi verranno assegnati ed immessi immediatamente in servizio presso uno degli uffici dell'amministrazione dei lavori pubblici avente sede in una delle regioni della circoscrizione prescelta.

Ciascun interessato sarà invitato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad assumere servizio in via provvisoria presso l'ufficio cui sarà destinato, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Art. 9.

Entro il primo mese di servizio dovranno essere presentati al capo dell'ufficio di destinazione, i sottoindicati documenti, redatti in bollo ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) originale o copia autenticata del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;

4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal servizio sanitario del comune di residenza e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per gli invalidi per servizio e per gli invalidi civili ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dal servizio sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello Stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

I) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

II) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I candidati che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui a numeri 3) e 5) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre i documenti in carta libera purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo; quelli di cui ai numeri 2) e 4) dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile potranno essere regolarizzati, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito dell'amministrazione.

Detti documenti saranno quindi rimessi a questo Ministero - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima, che provvederà alla emissione del provvedimento formale di nomina.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato, nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti, conseguiranno la nomina in prova e ad essi sarà corrisposto sin dalla data di assunzione in servizio, lo stipendio del sesto livello retributivo, classe iniziale, stabilito per gli impiegati di ruolo, oltre alle altre indennità, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione saranno comunque ricompensate.

Art. 11.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, quelle di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444 e quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1987

Il Ministro: DE ROSE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1987
Registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 370

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

A) Nozioni di diritto privato e/o amministrativo.
B) Ragioneria delle aziende pubbliche e private.

Colloquio:

Il colloquio verterà sulle seguenti materie, oltre quelle oggetto delle prove scritte:

nozioni di diritto costituzionale;
principi di economia politica e di scienze delle finanze;
computisteria;
nozioni di statistica;
nozioni sui servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici;
nozioni di contabilità di Stato.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione prima ROMA

Il sottoscritto .... nato a .... (provincia di ....) il .... residente in .... c.a.p. ....(provincia di ....) via .... n. .... chiede di essere ammesso al concorso a cinquanta posti di ragioniere in prova per la circoscrizione territoriale del (nord, centro o sud) con preferenza per le regioni. ....
....
bandito con il decreto ministeriale in data 22 settembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 263 del 10 novembre 1987.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perché..

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.......... .... (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito presso.. in data ....;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente.. (4);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero.................. con la qualifica di .... presso il quale è stato assunto il..
(oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere la residenza assegnatagli dall'amministrazione;

i) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e preferenza..

Data, ...

Firma .... (6)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni..

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il ....; di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di .... ovvero perché riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione. La firma dell'aspirante potrà, altresì, essere autenticata dal funzionario addetto alla ricezione delle domande ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro il normale orario di servizio.

ALLEGATO 3

TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

Insigniti di medaglia al valor militare.

Mutilati ed invalidi di guerra, ex combattenti.

Mutilati ed invalidi per fatto di guerra.

Profughi.

Mutilati ed invalidi:
a) per servizio;
b) del lavoro.

Orfani di guerra.

Orfani dei caduti:
a) per fatto di guerra;
b) per servizio;
c) sul lavoro.

Feriti in combattimento.

Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa.

Aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, tenuto conto per la preferenza, del punteggio conseguito.

Figli dei mutilati e degli invalidi:
a) di guerra, ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro.

Le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili:
a) dei caduti in guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro.

Aver prestato servizio militare come combattente.

Aver prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso.

Coniugati con riguardo al numero dei figli.

Invalidi civili.

Militari volontari legge n. 191 del 31 maggio 1979, e successive modificazioni.

Aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato.

Età.

87A9918

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso speciale, per esami, a venti posti e corso-concorso di formazione dirigenziale a diciannove posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico suindicato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista, in particolare, la tabella XII, quadri *C* e *D*, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1974, recante modificazioni delle funzioni dirigenziali tecniche della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 18 ottobre 1978, n. 625, con la quale, fra l'altro, sono state modificate le funzioni dirigenziali previste per la predetta Direzione generale dalla tabella XII, quadri *C* e *D*, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, contenente misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti con la quale, tra l'altro, è stata ulteriormente modificata la tabella XII, quadri *C* e *D*, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972;

Ritenuto che alla data del 31 dicembre 1986 nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti tecnici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione risultavano disponibili quarantanove posti da conferire a norma dell'art. 6 della citata legge n. 301/1984, come appresso indicato:

venti posti mediante concorso speciale, per esami;
diciannove posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;
dieci posti mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che occorre procedere alla emanazione di un bando unico per il concorso speciale, per esami, ed il corso-concorso di formazione costituenti un unico ciclo, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti

In applicazione dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono indetti i seguenti distinti concorsi per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a copertura di trentanove posti vacanti in detto ruolo al 31 dicembre 1986:

a) venti posti mediante concorso speciale, per esami;
b) diciannove posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale.

Al concorso speciale, per esami, di cui al punto *a)* ed il corso-concorso di cui al punto *b)* sono ammessi, a domanda, gli impiegati dei ruoli direttivi tecnici indicati, rispettivamente, all'art. 2, primo comma, ed all'art. 3, primo comma, della citata legge n. 301/1984 che, alla data del 31 dicembre 1986 abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza e siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria e della relativa abilitazione professionale.

Sono altresì ammessi gli impiegati della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, aventi la prescritta anzianità, in possesso dei diplomi di laurea previsti dall'art. 2, primo comma, lettera *a)*, della legge 18 ottobre 1978, n. 625.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli aspiranti dovranno presentare domande separate per ciascuno dei singoli concorsi indicati al precedente art. 1, cui intendono partecipare. Le domande di ammissione, redatte in carta semplice per i candidati appartenenti all'amministrazione che bandisce il concorso, ed in carta da bollo per i candidati appartenenti ad altre amministrazioni, dovranno essere indirizzate al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale - Divisione 12 - 00100 Roma.

La data di arrivo della domanda sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'indicata I Direzione centrale - personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la qualifica rivestita e la carriera di appartenenza;

b) l'ufficio di appartenenza;

c) il possesso dell'anzianità prescritta dall'art. 1 del presente bando;

d) il possesso del diploma di laurea di cui al citato art. 1;

e) la propria disponibilità in caso di nomina a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata;

f) l'indirizzo, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, al quale chiede che gli sia trasmessa ogni comunicazione per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

g) nella domanda di ammissione al corso-concorso i candidati dovranno altresì indicare in un elenco allegato alla medesima i titoli valutabili di cui al terzo comma dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, posseduti al 31 dicembre 1986, nonché tutti i titoli che, posseduti al 31 dicembre 1986, a giudizio dell'interessato potranno formare oggetto di valutazione ai fini del predetto concorso.

I titoli elencati dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata da un notaio, o segretario comunale o altro funzionario delegato dal sindaco, o dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale.

Non si terrà conto dei titoli elencati ma non allegati alla domanda. Non si terrà altresì conto dei titoli non autenticati nelle forme sopra prescritte. Non è in alcun caso ammesso il riferimento al fascicolo personale o a titoli allegati a domande di partecipazione a concorsi precedenti.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere vistata da un superiore gerarchico dell'amministrazione di appartenenza oppure autenticata nelle forme prescritte dalla legge. Per i candidati appartenenti agli uffici provinciali della motorizzazione civile i superiori gerarchici sono il direttore dell'ufficio ovvero il coordinatore o il capo del personale.

Per i direttori degli uffici periferici della motorizzazione civile la firma dovrà essere vistata dal coordinatore o dal capo del personale.

Art. 3.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e dell'efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà su argomenti di tecnica ed economia dei trasporti.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte. Esso dovrà concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare, e dei rapporti informativi dell'ultimo quinquennio e sul profilo tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Il colloquio non s'intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, lettera *a)*, decorrerà dal 1° gennaio 1987.

Art. 4.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avverrà mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi o servizi speciali attribuiti dall'amministrazione e comunque attinenti ai compiti di istituto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione svolti in Italia o all'estero	fino a punti	8
b) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione cui si concorre	»	10
c) pubblicazioni scientifiche inerenti ai compiti di istituto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione	»	14
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione che ha bandito il concorso	»	8
e) specializzazioni post-laurea e altri titoli culturali	»	12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili)	»	8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1, lettera *b)*.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di

applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte e dal voto conseguito nel colloquio.

La nomina dei vincitori avrà decorrenza dal 1° gennaio 1987.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami dello stesso ciclo.

Art. 5.

Diario delle prove scritte, comunicazioni e documenti di identità

L'ordine di svolgimento delle prove scritte del concorso speciale, per esami, che avrà luogo in Roma, sarà stabilito dalla relativa commissione esaminatrice.

Il diario delle prove anzidette sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima del loro inizio.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;
b) tessere di riconoscimento modello AT;
c) tessera postale;
d) patente automobilistica;
e) porto d'armi;
f) passaporto;
g) carta d'identità.

I documenti suddetti non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati ammessi non meno di venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 6.

Attività integrativa di formazione

I vincitori del concorso speciale, per esami, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità previste nel precedente art. 4, terzo alinea e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale.

Art. 7.

Commissioni di esami

Le commissioni esaminatrici del concorso speciale, per esami, e del corso-concorso, composte a norma e rispettivamente dell'art. 2, ultimo comma, e dell'art. 3, terzo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301, saranno nominate con successivo decreto.

Art. 8.

Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvate con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 febbraio 1987

Il Ministro: SIGNORILE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1987
Registro n. 8 Trasporti, foglio n. 24

87A9770

Concorso speciale, per esami, a cinque posti e corso-concorso di formazione dirigenziale a sei posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico suindicato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista, in particolare, la tabella XII, quadri *C* e *D*, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1974, recante modificazioni delle funzioni dirigenziali tecniche della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 18 ottobre 1978, n. 625, con la quale, fra l'altro, sono state modificate le funzioni dirigenziali previste per la predetta Direzione generale dalla tabella XII, quadri *C* e *D*, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, contenente misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti con la quale, tra l'altro, è stata ulteriormente modificata la tabella XII, quadri *C* e *D*, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972;

Ritenuto che alla data del 31 dicembre 1986 nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti amministrativi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione risultavano disponibili quattordici posti da conferire a norma dell'art. 6 della citata legge n. 301/1984, come appresso indicato:

cinque posti mediante concorso speciale, per esami;
sei posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;
tre posti mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che occorre procedere alla emanazione di un bando unico per il concorso speciale, per esami, ed il corso-concorso di formazione costituenti un unico ciclo, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti

In applicazione dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono indetti i seguenti distinti concorsi per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a copertura di undici posti vacanti in detto ruolo al 31 dicembre 1986:

a) cinque posti mediante concorso speciale, per esami;

b) sei posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale.

Al concorso speciale, per esami, di cui al punto *a)* ed al corso-concorso di cui al punto *b)* sono ammessi, a domanda, gli impiegati dei ruoli direttivi amministrativi indicati, rispettivamente, all'art. 2, primo comma, ed all'art. 3, primo comma, della citata legge n. 301/1984 che, alla data del 31 dicembre 1986 abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza e siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o titolo equipollente.

Sono altresì ammessi gli impiegati della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, aventi la prescritta anzianità, in possesso dei diplomi di laurea previsti dall'art. 2, primo comma, lettera *b)*, della legge 18 ottobre 1978, n. 625.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli aspiranti dovranno presentare domande separate per ciascuno dei singoli concorsi indicati al precedente art. 1, cui intendono partecipare. Le domande di ammissione, redatte in carta semplice per i candidati appartenenti all'amministrazione che bandisce il concorso, ed in carta da bollo per i candidati appartenenti ad altre amministrazioni, dovranno essere indirizzate al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale - Divisione 12 - 00100 Roma.

La data di arrivo della domanda sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'indicata I Direzione centrale - personale, verra apposto su ciascuna di esse.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la qualifica rivestita e la carriera di appartenenza;

b) l'ufficio di appartenenza;

c) il possesso dell'anzianità prescritta dall'art. 1 del presente bando;

d) il possesso del diploma di laurea di cui al citato art. 1;

e) la propria disponibilità in caso di nomina a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata;

f) l'indirizzo, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, al quale chiede che gli sia trasmessa ogni comunicazione per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

g) nella domanda di ammissione al corso-concorso i candidati dovranno altresì indicare in un elenco allegato alla medesima i titoli valutabili di cui al terzo comma dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, posseduti al 31 dicembre 1986, nonché tutti i titoli che, posseduti al 31 dicembre 1986, a giudizio dell'interessato potranno formare oggetto di valutazione ai fini del predetto concorso.

I titoli elencati dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata da un notaio, o segretario comunale o altro funzionario delegato dal sindaco, o dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale.

Non si terrà conto dei titoli elencati ma non allegati alla domanda. Non si terrà altresì conto dei titoli non autenticati nelle forme sopra prescritte. Non è in alcun caso ammesso il riferimento al fascicolo personale o a titoli allegati a domande di partecipazione a concorsi precedenti.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere vistata da un superiore gerarchico dell'amministrazione di appartenenza oppure autenticata nelle forme prescritte dalla legge. Per i candidati appartenenti agli uffici provinciali della motorizzazione civile i superiori gerarchici sono il direttore dell'ufficio ovvero il coordinatore o il capo del personale.

Per i direttori degli uffici periferici della motorizzazione civile la firma dovrà essere vistata dal coordinatore o dal capo del personale.

Art. 3.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e dell'efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà su argomenti di diritto amministrativo.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte. Esso dovrà concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare, e dei rapporti informativi dell'ultimo quinquennio e sul profilo tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, lettera *a)*, decorrerà dal 1° gennaio 1987.

Art. 4.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avverrà mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi o servizi speciali attribuiti dall'amministrazione e comunque attinenti ai compiti di istituto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione svolti in Italia o all'estero	fino a punti	8
b) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione cui si concorre	»	10
c) pubblicazioni scientifiche inerenti ai compiti di istituto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione	»	14
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione che ha bandito il concorso	»	8
e) specializzazioni post laurea e altri titoli culturali	»	12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili)	»	8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1, lettera *b*).

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte e dal voto conseguito nel colloquio.

La nomina dei vincitori avrà decorrenza dal 1° gennaio 1987.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami dello stesso ciclo.

Art. 5.

Diario delle prove scritte, comunicazioni e documenti di identità

L'ordine di svolgimento delle prove scritte del concorso speciale per esami, che avrà luogo in Roma, sarà stabilito dalla relativa commissione esaminatrice.

Il diario delle prove anzidette sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima del loro inizio.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;
b) tessere di riconoscimento modello AT;
c) tessera postale;
d) patente automobilistica;
e) porto d'armi;
f) passaporto;
g) carta d'identità.

I documenti suddetti non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati ammessi non meno di venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 6.

Attività integrativa di formazione

I vincitori del concorso speciale per esami sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità previste nel precedente art. 4, terzo alinea e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale.

Art. 7.

Commissioni di esami

Le commissioni esaminatrici del concorso speciale per esami e del corso-concorso, composte a norma e rispettivamente dell'art. 2, ultimo comma, e dell'art. 3, terzo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301, saranno nominate con successivo decreto.

Art. 8.

Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvate con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 febbraio 1987

Il Ministro: SIGNORILE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1987
Registro n. 8 Trasporti, foglio n. 25

87A9771

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli, per il reclutamento di cento sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Vista la legge 26 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 911, sull'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987 e bilancio pluriennale 1987-89;

Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1959, atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 1° dicembre 1959;

Viste le leggi 29 maggio 1967, n. 371 e 22 dicembre 1975, n. 725, concernenti le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, che detta nuove norme sul servizio di leva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto l'art. 8 del predetto decreto 10 gennaio 1957, n. 3 e l'art. 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante le norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Posti messi a concorso

È indetto un pubblico concorso, per titoli, per il reclutamento di cento sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

I concorrenti debbono essere in possesso della idoneità fisio-psicoattitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, come ufficiale, da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 10.

Art. 2.
Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica, che:

a) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;

b) alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età;

c) siano provvisti di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime, discipline nautiche;

d) siano celibi o vedovi, e comunque senza prole;

e) non siano imputati o condannati per delitti non colposi ovvero non si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello *status* di ufficiale della Guardia di finanza;

f) se arruolati nella leva di mare, siano in possesso del nulla osta rilasciato dalla capitaneria di porto.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta semplice, firmata dall'interessato, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al comando generale della Guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dall'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere restituite agli interessati, a giudizio discrezionale insindacabile del comando generale della Guardia di finanza, per essere regolarizzate ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro un breve, tassativo termine fissato dallo stesso comando.

Ai concorrenti interessati alla chiamata alle armi per l'anno 1987 potrà essere concesso, qualora ne abbiano titolo, di rimanere nella posizione di congedo illimitato provvisorio fino all'espletamento del concorso.

Per gli arruolati della leva di mare, la domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, del nulla osta alla partecipazione al concorso prescritto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da richiedersi alla competente capitaneria di porto.

Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) lo stato civile;

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

f) il diploma di laurea di cui è provvisto;

g) il distretto militare di appartenenza;

h) la posizione nei riguardi del servizio militare;

i) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando generale della Guardia di finanza, il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Art. 5.

Valutazione dei titoli

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) diploma di laurea;

b) titoli, ricompense e benemerenze di cui al successivo comma, lettera *b)*.

Prima dell'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, la sottocommissione di cui alla lettera *a)* del successivo art. 7 procederà, sulla base di criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale, alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli stessi di ciascun candidato può essere attribuito un punteggio complessivo fino a 20/20, così ripartito:

a) fino ad un massimo di punti 15/20 per il diploma di laurea;

b) fino ad un massimo di punti 5/20 per i sottoelencati altri titoli, ricompense e benemerenze:

altro diploma di laurea oltre a quello valutato alla precedente lettera *a)*;

abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;

abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;

abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista;

abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria;

vincitore di borsa di studio annuale o biennale di addestramento didattico per laureati;

corsi di specializzazione o scuole di perfezionamento post-universitari, di durata non inferiore ad un anno, svolti o frequentati con esito finale positivo che si siano conclusi con esame o colloquio;

pubblicazioni (non articoli) su argomenti relativi alle discipline di insegnamento previste per il conseguimento di uno dei diplomi di laurea richiesti per la partecipazione al concorso;

medaglia d'oro al valor civile;

medaglia d'argento al valor civile;

medaglia di bronzo al valor civile;

attestato di pubblica benemerenza al valor civile o al merito civile.

Il candidato, ai fini della valutazione dei titoli suddetti, deve produrre:

a) diploma di laurea o copia autentica in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione del voto di laurea assegnato, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato attestante il conseguimento del titolo e la relativa votazione;

b) diploma di laurea o copia autenticata come alla precedente lettera *a)* per il secondo titolo di laurea certificato in originale o in copia autenticata per le abilitazioni, per le borse di studio e per i corsi di specializzazione e di perfezionamento; copie delle pubblicazioni; attestati in originale relativi alle ricompense e alle benemerenze.

I titoli suddetti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e presentati o fatti pervenire entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti da tale data.

La mancata produzione del diploma di laurea nel termine stabilito comporta l'esclusione dal concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Art. 6.

Istruttoria delle domande

Il comando generale della Guardia di finanza richiederà i seguenti atti:

a) dichiarazione del casellario giudiziale;

b) rapporto sul servizio prestato per i concorrenti militari o impiegati delle amministrazioni dello Stato;

c) copia del foglio matricolare del concorrente.

Art. 7.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministro delle finanze sarà presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;

b) sottocommissione per la visita medica preliminare e per il successivo accertamento dell'attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella Guardia di finanza in qualità di ufficiali, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici dell'Esercito, membri;

c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei concorrenti giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri.

Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio permanente e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 8.

Esclusione dal concorso

Il Ministro delle finanze può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti per la nomina a sottotenente di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera *a)* del precedente art. 7.

Art. 9.

Mancata presentazione del candidato

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per l'accertamento fisio-psico-attitudinale saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.

All'accertamento fisio-psico-attitudinale i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 10.

Accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale

L'idoneità fisio-psico-attitudinale dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata alla lettera *b)* del precedente art. 7, presso il centro di reclutamento della Guardia di finanza in Roma, nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti, mediante:

a) visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici;

b) esame psicotecnico;

c) esperimento di educazione fisica.

Il giudizio espresso in sede di visita medica è immediatamente comunicato all'interessato il quale può, entro e non oltre il giorno successivo a quello della comunicazione, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione. La richiesta di ammissione a visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della predetta sottocommissione.

Il concorrente giudicato non idoneo, a seguito della visita medica o della eventuale visita di revisione o degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, è escluso dal concorso.

Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni in ordine a ciascuno degli accertamenti di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)* e alla visita medica di revisione, che sarà comunicato agli interessati seduta stante, è definitivo.

Art. 11.

Requisiti fisio-psichici

I candidati all'atto della visita medica devono avere:

statura non inferiore a m 1,65;

visus non inferiore a 9/10 in ciascun occhio. Detto visus può essere raggiunto anche con lenti correttive. L'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non deve essere superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia 3,5 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie in uno degli assi;

c) astigmatismo composto (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie quale somma del potere sferico ed astigmatico in uno degli assi;

d) astigmatismo misto (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie quale somma del potere sferico od astigmatico;

e) anisometropia: non superiore a 3 diottrie;

visione binoculare;

campo visivo normale;

senso cromatico normale accertato con le serie «maggiore» delle matassine colorate.

I candidati con vizi visivi devono portare seco alla visita medica le proprie lenti correttive «a tempiali».

La rilevazione dell'entità visiva per detti candidati sarà effettuata con le lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto».

Saranno cause di inidoneità le malattie dell'occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalità visiva.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a 8 metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a 6 metri dall'altro.

Saranno inoltre cause di inidoneità:

a) i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve;

b) la deformazione di notevole grado del palato, l'accentuata ipertrofia delle tonsille o tonsillite cronica, la presenza di numerosi denti piorroici, di estese gengiviti, di seni fistolosi. La dentatura deve essere in buone condizioni. Il numero dei denti mancanti, di quelli sostituiti da protesi fisse, di quelli otturati e di quelli cariati non deve essere superiore a 18; non sono ammesse protesi mobili.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico ed eventualmente elettroencefalografico;

otorinolaringoiatrico;

schermografico ed eventualmente radiografico del torace;

oftalmico;

dell'urina ed eventualmente quello per la determinazione della glicemia e dell'azotemia;

elettrocardiografico.

Per i concorrenti sottoposti con esito favorevole alla visita medica ed agli esami suddetti sarà eseguita l'analisi sierologica del sangue per l'accertamento della lue che, se positiva, comporterà l'esclusione anche dopo il termine delle operazioni di concorso.

L'esame psicotecnico consiste nello svolgimento di test di livello e di personalità ed in eventuali colloqui psicologici ed è inteso ad accertare la maturità di pensiero e le qualità attitudinali e caratterologiche del concorrente.

L'esperimento di educazione fisica, inteso ad accertare la preparazione atletica dei candidati, consiste nelle seguenti prove: salto in alto; salto in lungo; corsa piana m 100; corsa piana m 1000; arrampicata alla fune.

Art. 12.

Adempimenti delle sottocommissioni

Per gli accertamenti stabiliti dal precedente art. 10, lettere *a)*, *b)* e *c)* e per la visita medica di revisione, le apposite sottocommissioni compileranno, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 13.

Graduatoria

Ultimato l'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, la sottocommissione di cui al precedente art. 7, lettera *a)*, procederà alla compilazione della graduatoria finale, sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia. Il candidato a tal fine deve presentare o far pervenire entro il termine perentorio di cui al precedente art. 5, quarto comma, i certificati rilasciati dalle competenti autorità comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 14.

Documentazione da produrre

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al comando generale della Guardia di finanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, in carta semplice, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato);

b) certificato di stato civile libero. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile. I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali risultanti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* devono essere rilasciati in data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto alla lettera *a)*, se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della Guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente articolo, e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Art. 15.

Vincitori del concorso

Sono ammessi al corso allievi ufficiali di complemento della Guardia di finanza, i candidati iscritti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 13 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa.

Entro venti giorni dall'inizio del corso il Ministro delle finanze può dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.

Al termine del corso, che avrà la durata di mesi quattro, gli allievi che lo avranno compiuto con esito favorevole conseguiranno la nomina a sottotenente di complemento della Guardia di finanza nell'ordine di graduatoria finale del corso stesso e saranno tenuti alla prestazione del servizio di prima nomina della durata di mesi undici. Tale servizio non potrà essere svolto in reparti operativi ubicati nella regione in cui è compreso il comune di residenza anagrafica dei subalterni e dei loro genitori.

Gli ammessi al corso contraggono una ferma di servizio di quindici mesi.

Art. 16.

Dimissioni dal corso

Gli allievi ufficiali che non superino il corso o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso con determinazione del Ministro delle finanze e perdono la qualifica di allievo ufficiale di complemento della Guardia di finanza. Nei loro riguardi, ai fini del compimento degli obblighi di leva si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni.

Art. 17.

Trattamento economico

Agli allievi ufficiali di complemento compete il trattamento economico dell'allievo ufficiale di complemento dell'Esercito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 settembre 1987

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1987
Registro n. 46 Finanze, foglio n. 188

ALLEGATO

Modello della domanda
di ammissione al concorso

Al Comando generale della guardia di finanza - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) ....
nato a .... il ....
domiciliato a .... c.a.p. ....
(provincia di ....) in via .... n. ....,
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento di cento sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2).... ....;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in .... conseguito in data .... con il punteggio di ....;

e) di essere celibe o vedovo, e comunque senza prole;

f) di essere iscritto al distretto militare di .... o capitaneria di porto di ....;

g) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (4) ....;

h) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica amministrazione (5).

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a ....
(provincia di ....) via .... n. ....

Allega o fa riserva di produrre i seguenti documenti (6) ....
....

Data, ...

Il candidato

....

Visto per l'autenticità della firma (7) ....

---

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti.

(4) Abile arruolato e godente di rinvio, esonerato, ecc.

(5) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica amministrazione specificando la denominazione dell'ente: Ministero, ecc. Sarà altresì indicata la qualifica ricoperta.

(6) Diploma di laurea in giurisprudenza, ecc. (ed eventuali altri titoli di cui all'art. 5 del bando). Per gli arruolati della leva di mare, il nulla osta della competente capitaneria di porto deve essere trasmesso unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

87A9673

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di trenta sottotenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 24 luglio 1985, n. 410, sull'incremento degli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, sull'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 4 luglio 1984, n. 324, recante modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, quale modificata dalla legge 30 luglio 1973, n. 489;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1976, registro n. 11 Difesa, foglio n. 80, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1976, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1976, registro n. 11 Difesa, foglio n. 182, con il quale sono stati stabiliti, fra l'altro, i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, relativa a provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di trenta sottotenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo:

a) concorso per ventidue posti, riservato agli ufficiali inferiori di complemento, in servizio o in congedo, dell'Arma dei carabinieri ed ai tenenti di complemento, in costanza di ferma biennale, delle varie Armi dell'Esercito, che non vengano a superare il trentaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 1987, di cui diciassette posti riservati agli ufficiali di complemento vincolati alla ferma biennale prevista dall'art. 37 della legge 30 settembre 1980, n. 574;

b) concorso per otto posti, riservato ai marescialli ed ai brigadieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri che non vengano a superare il quarantesimo anno di età alla data del 31 dicembre 1987, di cui cinque posti riservati ai marescialli in servizio permanente e tre posti ai brigadieri in servizio permanente.

Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con i limiti massimi di età sopra indicati.

I sottotenenti di complemento che aspirano al concorso di cui al primo comma, lettera *a)*, devono aver ultimato, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso, il servizio di prima nomina.

I brigadieri in servizio permanente che aspirano al concorso di cui al primo comma, lettera *b)*, dovranno aver maturato sette anni di anzianità nel grado alla data del 31 ottobre 1987 ed essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità artistica;

diploma di maturità classica;

diploma di maturità d'arte applicata:

diploma di licenza liceale rilasciato dalle sezioni classica, scientifica e moderna della scuola europea;

diploma di maturità linguistica;

diploma di maturità magistrale;

diploma di maturità professionale;

diploma di maturità scientifica;

diploma di maturità tecnica rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici, agrari, commerciali, industriali, nautici, per geometri e per il turismo.

Tutti i concorrenti devono essere riconosciuti in possesso della piena idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare quali ufficiali in servizio permanente ed avere una statura non inferiore a m 1,70.

Nel concorso di cui al primo comma, lettera *a)*, i posti eventualmente non ricoperti dagli ufficiali vincolati alla ferma biennale saranno devoluti agli altri ufficiali idonei.

Nel concorso di cui al primo comma, lettera *b)*, i posti eventualmente non ricoperti dai marescialli in servizio permanente saranno devoluti in aumento a quelli riservati ai brigadieri in servizio permanente e viceversa.

Art. 2.

Le domande di ammissione ai concorsi dovranno essere presentate o fatte pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del distretto militare cui i concorrenti sono effettivi oppure, se in servizio militare, al comando del reparto od ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine predetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Esse dovranno essere redatte su carta bollata secondo lo schema riportato nell'allegato 2 al presente decreto e dirette al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato e a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

grado, distretto o reparto di appartenenza;

l'indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito ed al Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

lo stato civile;

l'eventuale posizione, se ufficiale, di vincolato alla ferma biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, con l'indicazione della data di decorrenza della ferma;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti al successivo art. 11.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la sua firma dovrà essere autenticata dal comandante del reparto od ente dal quale dipende.

Art. 3.

Ai fini della valutazione dei titoli di cui all'art. 9 del presente bando, i concorrenti dovranno produrre a corredo della domanda un certificato su carta bollata, attestante il titolo di studio conseguito con la votazione riportata nonché tutti quei documenti relativi a titoli (non risultanti dalla documentazione matricolare, che verrà acquisita d'ufficio) che ritengano utili per la valutazione delle qualità professionali da essi possedute.

I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 4.

I comandi competenti a ricevere le domande debbono indicare sulle stesse, con dichiarazione in calce o mediante il bollo d'ufficio, la data di presentazione e trasmetterle subito al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, corredate dei seguenti documenti:

a) libretto personale o, per i sottufficiali, cartella personale;

b) copia dello stato di servizio o, per i sottufficiali, del foglio matricolare;

c) dichiarazione di completezza del libretto o della cartella personale rilasciata dagli ufficiali interessati (in servizio o in congedo) e dai sottufficiali in servizio permanente.

Della suddetta trasmissione di documenti dovrà essere data notizia, per conoscenza, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione reclutamento - 4ª Sezione

Art. 5.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 6.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare o il centro medico legale militare della sede del comando di regione militare nel cui territorio è dislocato il reparto od ente di appartenenza o il distretto militare di residenza.

La commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale o del centro medico legale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso al Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Per i concorrenti residenti all'estero le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

Le visite di appello, per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità, saranno effettuate da apposite commissioni costituite presso la direzione di sanità dei competenti comandi di regione militare e composte dal direttore di sanità del comando stesso (presidente) e da due ufficiali superiori medici in servizio permanente (membri), esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa - Ufficio del capo del Corpo sanitario dell'Esercito.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico legale.

Nei confronti dei tenenti delle varie Armi dell'Esercito e dei sottufficiali giudicati fisicamente idonei, si dovrà procedere agli accertamenti psico-attitudinali, per il riconoscimento delle qualità indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale dei carabinieri in servizio permanente.

Il giudizio riportato negli accertamenti psicologici è definitivo e pertanto i candidati giudicati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Art. 7.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione delle rispettive commissioni esaminatrici.

Ciascuna commissione sarà composta da:

un generale di brigata o di divisione in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, presidente;

quattro ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

un ufficiale dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente di grado non inferiore a capitano o da un funzionario civile appartenente alla carriera direttiva amministrativa, segretario senza diritto a voto.

Art. 9.

Per la valutazione dei titoli sarà assegnato un massimo di venti punti, ripartiti come segue:

a) dieci punti per la durata e la qualità del servizio militare prestato da valutare in base alla documentazione caratteristica;

b) cinque punti per il titolo di studio;

c) cinque punti per eventuali altri titoli o benemerenze.

Non saranno ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che nella valutazione dei titoli di cui al primo comma, lettera *a)* del presente articolo abbiano riportato una votazione inferiore a 6/10.

Art. 10.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) in due prove scritte, l'una di cultura generale e l'altra di cultura tecnico-professionale;

b) in una prova orale sulle materie tecnico-professionali.

I programmi delle prove di esame sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8,30 dei seguenti giorni:

concorso riservato agli ufficiali inferiori di complemento: 10 e 11 marzo 1988, aula A;

concorso riservato ai marescialli ed ai brigadieri in servizio permanente: 3 e 4 marzo 1988, aula A.

Eventuali modificazioni della sede e delle date di svolgimento delle prove scritte saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 1988. Nella stessa *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 1988 tale pubblicazione potrà essere rinviata ad una data successiva.

La pubblicazione di cui sopra avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi degli articoli 5, 6 e 9 dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, alla suddetta sede entro le ore 7,30 di ciascun giorno, muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti al momento dell'appello saranno senz'altro eliminati dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle predette prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova orale avrà luogo nei giorni e nella sede che saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

I candidati per essere ammessi alla prova orale devono aver riportato una votazione di almeno 12/20 in ciascuna prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno una votazione di 12/20.

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presentassero ad una prova, saranno considerati rinuncianti e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

I concorrenti in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami compatibilmente con le esigenze di servizio fino ad un massimo di trenta giorni. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la preparazione alle prove orali oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a dieci giorni per le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga gli esami per cause dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria sarà computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa è stata già fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.

Art. 11.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole la prova orale dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, entro il quindicesimo giorno dalla data di tale prova, i documenti comprovanti l'eventuale possesso di titoli che diano luogo, a parità di merito, all'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei profughi, degli orfani dei caduti in guerra o per servizio e dei figli dei mutilati e invalidi di guerra o per servizio o assimilati.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato e a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 12.

La graduatoria degli idonei in ciascun concorso sarà formata dalla commissione giudicatrice in base alla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto riportato nell'esame orale.

Nel concorso di cui al primo comma, lettera *a)*, dell'art. 1 si terrà altresì conto della riserva dei posti prevista a favore degli ufficiali vincolati a ferma biennale, mentre in quello di cui al primo comma, lettera *b)*, dello stesso articolo si terrà conto della prevista ripartizione dei posti tra marescialli e brigadieri in servizio permanente.

Ferme restando, in ogni caso, la riserva o la ripartizione di cui sopra si terrà conto, a parità di punti, dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 11.

Le graduatorie degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 13.

Gli idonei che nelle graduatorie saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso verranno dichiarati vincitori e nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri nell'ordine di graduatoria con anzianità assoluta nel grado, stabilita dai decreti di nomina i quali saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimità da parte della Corte dei conti.

I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Successivamente frequenteranno appositi corsi applicativi della durata di un anno, al termine dei quali verrà determinata una nuova anzianità relativa in base all'ordine delle graduatorie finali dei corsi stessi.

Art. 14.

Ai fini dell'accertamento di cui al precedente art. 13, secondo comma, gli interessati, entro il primo mese di servizio, dovranno presentare, al reparto od ente di destinazione i seguenti documenti in carta bollata:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) limitatamente ai brigadieri, diploma di scuola media superiore di cui al precedente art. 1, quarto comma.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I candidati in servizio quali dipendenti dello Stato, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

La documentazione eventualmente incompleta o affetta da vizio sanabile dovrà essere regolarizzata dagli interessati, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla ricezione dell'apposito invito dell'amministrazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1987

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1987
Registro n. 24 Difesa, foglio n. 375

ALLEGATO 1
(art. 10 del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVE SCRITTE PER I CONCORRENTI PROVENIENTI DAGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO.

1) Tema di cultura generale attinente alle discipline sociali, politiche, storiche e geografiche trattate nei corsi di scuole medie superiori.

Tempo a disposizione: 8 ore.

2) Tema di cultura tecnico-professionale sul servizio di istituto o sul diritto penale su argomenti indicati nelle tesi delle prove orali delle rispettive materie.

Tempo a disposizione: 8 ore.

PROVE SCRITTE PER I CONCORRENTI PROVENIENTI DAI MARESCIALLI E DAI BRIGADIERI DEI CARABINIERI IN SERVIZIO PERMANENTE.

1) Tema di cultura generale su argomenti di carattere storico, politico, geografico, militare, di attualità.

Tempo a disposizione: 8 ore.

2) Tema di cultura tecnico-professionale su argomenti enunciati nelle tesi delle prove orali di tecnica-professionale e di diritto penale.

Tempo a disposizione: 8 ore.

PROVA ORALE PER I CONCORRENTI PROVENIENTI DAGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO E DAI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Diritto penale e legislazione speciale:

1ª tesi: il reato e suoi elementi; l'imputabilità; le circostanze del reato; cause oggettive di giustificazione del reato; cause soggettive di esclusione del reato; estinzione del reato.

2ª tesi: il tentativo; il concorso di persone nel reato; concorso di reati; la pena; le misure di sicurezza, l'abitualità; la professionalità e la tendenza a delinquere.

3ª tesi: principali delitti contro la personalità dello Stato; principali delitti contro la pubblica amministrazione; principali delitti contro l'amministrazione della giustizia; principali delitti contro l'incolumità pubblica; principali delitti contro la fede pubblica.

4ª tesi: principali delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio; principali delitti contro la persona; principali delitti contro il patrimonio; principali contravvenzioni.

5ª tesi: disciplina degli stupefacenti delle sostanze psicotrope; tutela dei beni culturali; legislazione in materia elettorale; legge sulla stampa; norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.

Procedura penale:

1ª tesi: l'azione giudiziaria; la notizia del reato; la polizia giudiziaria.

2ª tesi: il processo verbale; provvedimenti restrittivi della libertà personale.

3ª tesi: atti di polizia giudiziaria.

4ª tesi: il processo penale; l'ordinamento giudiziario.

Diritto pubblico e privato.

1ª tesi: diritto costituzionale: lo Stato; la Costituzione della Repubblica italiana; ordinamento della Repubblica; la formazione delle leggi.

2ª tesi: diritto amministrativo: l'amministrazione diretta; l'amministrazione indiretta; le imprese pubbliche.

3ª tesi: diritto privato: i soggetti del diritto; il diritto di famiglia; scritture private equiparate ed atti pubblici; procedure concorsuali e reati fallimentari.

4ª tesi: diritto del lavoro: la tutela dei diritti del lavoratore; il collocamento della manodopera; la disciplina del lavoro; la sicurezza sociale; la tutela penale nella legislazione sociale.

Tecnica professionale:

1ª tesi: premessa al regolamento generale dell'Arma: caratteristiche dell'ordinamento dell'Arma; compiti militari dell'Arma; organizzazione addestrativa; organizzazione territoriale; organizzazione mobile; organizzazione di soccorso.

2ª tesi: organizzazione speciale; organizzazione tecnico-scientifica; organizzazione operativa; il comando di gruppo; il comando intermedio; il trattamento elettronico delle informazioni; il servizio istituzionale.

3ª tesi: accertamento dei reati ed investigazioni di P.G., ricerca ed arresto di catturandi, custodia dei detenuti nelle camere di sicurezza; servizi di vigilanza negli abitati e fuori dei centri abitati, posti di blocco, servizio di polizia stradale, servizio di squadriglia; servizi di assistenza; servizi di traduzione, accompagnamento e scorta a corpi di reato.

4ª tesi: azione di comando e governo del personale; regolamento di disciplina militare; mancanze caratteristiche; competenze disciplinari ai vari livelli; coordinamento tra le forze di polizia; relazioni con autorità civili e militari.

Tattica organica e logistica:

1ª tesi: cenni sommari sulle varie Armi e specialità dell'Esercito; concetti fondamentali su esplorazione e sicurezza.

2ª tesi: concetti fondamentali su offensiva e difensiva; compiti e criteri d'impiego del Battaglione carabinieri.

3ª tesi: il comando dell'Esercito e gli organi centrali e periferici; composizione organica dell'11ª Brigata carabinieri.

4ª tesi: i servizi logistici in generale e quelli del Battaglione carabinieri in particolare.

Storia dell'Arma dei carabinieri:

1ª tesi: premesse storiche sulle origini dell'Arma dei carabinieri; la fondazione del Corpo; le prime prove; le guerre per l'indipendenza e l'unità nazionale.

2ª tesi: le operazioni contro il brigantaggio tra il 1860 ed il 1870; l'Arma negli ultimi decenni del XIX secolo e all'inizio del nuovo secolo.

3ª tesi: l'Arma nella 1ª guerra mondiale, nel primo dopoguerra e oltremare.

4ª tesi: l'Arma nella 2ª guerra mondiale, nella guerra di liberazione e nella resistenza; il secondo dopoguerra.

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DELLE SINOSSI

Avvertenza. — I concorrenti che desiderano ricevere le sinossi per la preparazione agli esami devono versare L. 10.000 sul c/c postale n. 31269004 intestato alla scuola ufficiali carabinieri, via Aurelia n. 511, Roma, indicando la causale del versamento ed il reparto od indirizzo presso il quale dovranno essere spedite le sinossi.

Il Ministro della difesa
GASPARI

ALLEGATO 2
(art. 2 del bando)

Modello della domanda
di ammissione al concorso
(in carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - I^a Divisione reclutamento - Sezione 4^a - ROMA

Il sottoscritto.. residente a.. (1) provincia di .... via .... n. .... chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento di .... sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali di complemento (2) di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1987).

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a........................ (provincia di ....) il........................;
2) è cittadino italiano;
3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali il candidato dovrà indicarne i motivi);
4) non ha riportato condanne penali (in caso contrario il candidato dovrà indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale; la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i precedenti penali eventualmente pendenti);
5) è in possesso del titolo di studio......................................;
6) .... (grado, arma, distretto o reparto di appartenenza);
7) ...., (indirizzo) (3);
8) .... (indirizzo della famiglia d'origine);
9) .... (stato civile);
10) .... (gli ufficiali vincolati alla ferma biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, devono indicare la loro posizione e la data di decorrenza della ferma stessa);
11) .... (indicare l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dall'art. 11 del bando).

Il sottoscritto allega.. (4).

Data,............................
Firma (5)....................................

---

(1) Gli ufficiali trattenuti devono indicare l'ente militare ove prestano servizio.

(2) Oppure riservato ai marescialli e ai brigadieri in servizio permanente, per i posti previsti per i marescialli (oppure per i brigadieri).

(3) Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1^a Divisione reclutamento - Sezione 4^a.

(4) Il certificato di studio attestante la votazione riportata e gli eventuali altri titoli di cui all'art. 3 del bando.

(5) La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero). Se l'aspirante è in servizio la sua firma dovrà essere autenticata dal comandante del reparto o ente dal quale dipende.

87A9488

UNIVERSITÀ DI BARI

Concorso a due posti di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 1255/61;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Considerato che non vi sono, ai sensi dell'art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, graduatorie relative al presente concorso approvate nel biennio precedente;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41; ed in particolare l'art. 7;

Vista la nota prot. n. 2253 del 18 giugno 1986 con cui il Ministero della pubblica istruzione ha confermato l'assegnazione a questa Università di due posti di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso l'istituto di genetica della facoltà di scienze, resisi vacanti e disponibili a seguito della cessazione dal servizio dei signori dott. Caggese Corrado e dott. Caizzi Ruggero, autorizzando la emissione del relativo bando di concorso;

Accertate la vacanza e la disponibilità dei posti;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo organico del personale della ex carriera direttiva dei tecnici laureati delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto di genetica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questa Università.

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, fermi restando le elevazioni ed i limiti previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) cittadinanza italiana;

c) lauree in: chimica, fisica, matematica, scienze naturali, scienze biologiche, scienze geologiche, scienze dell'informazione;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decàduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, in conformità dell'unito allegato *B*, dovrà essere indirizzata al rettore e fatta pervenire alla Divisione II personale - Ufficio concorsi, di questa Università.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni e decorrerà dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda ed entro lo stesso termine di trenta giorni, il candidato dovrà presentare eventuali titoli scientifici, accademici e professionali, di cui sia eventualmente in possesso, allegando un elenco in carta libera degli stessi; a tali titoli è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

Tutti i titoli prodotti, in originale o in copia autenticata, dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili);

b) il luogo e la data di nascita, nonché, nel caso abbia superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *a)*, del presente bando, il titolo che legittima la elevazione o che consente di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso della laurea in .... (art. 2, lettera *c*);

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) che ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione e non è stato destituito o dispensato, ovvero che non ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al concorso.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina l'invalidità della domanda stessa, con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici ne per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso, composta a norma della legge 3 giugno 1970, n. 380, art. 23, sarà successivamente nominata con decreto rettorale.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, di cui una pratica con relazione scritta, ed in una prova orale, come da programma allegato *A*.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici relativi a materie che formano oggetto delle altre prove e redatti nelle lingue straniere indicate nel citato programma allegato *A*.

Art. 7.

Diario e svolgimento delle prove di esame

Per le modalità relative all'espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

Nella Gazzetta Ufficiale *del sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando verrà data comunicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui avranno luogo le prove suddette.*

La pubblicazione di tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti per cui i candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame indicata nella predetta *Gazzetta Ufficiale.*

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, tessera ferroviaria, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto.

La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 di una di esse.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla e riporterà l'indicazione dei voti conseguiti nelle prove scritte.

Tale prova non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta, dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 8.

Preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato le prove ed intendano far valere i titoli che danno diritto a preferenza, a parità di merito, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a presentare i relativi documenti, in originale o in copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti è di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati alla Divisione II personale - Ufficio concorsi, di questa Università.

I concorrenti possono avvalersi dei titoli di cui al presente articolo anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine stabilito.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, stabilita dal computo dei voti riportati nelle prove di esame e del punteggio dei titoli.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Nomina e periodo di prova

I vincitori del concorso saranno nominati tecnico laureato in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo organico del personale della ex carriera direttiva dei tecnici laureati di questa Università, con il trattamento economico iniziale previsto dalle norme in vigore all'atto dell'assunzione in servizio.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ricusi il visto.

Il periodo di servizio, reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto, è in ogni caso retribuito.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei, trascorso il quale l'impiegato consegue la conferma in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Presentazione dei documenti a seguito di nomina

La presentazione dei documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. Tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine su indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I predetti documenti da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti:

a) originale o copia autenticata di uno dei diplomi di laurea previsti dall'art. 2, lettera *c*);

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce, con la precisazione che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

h) dichiarazione, in carta libera, attestante se il candidato ricopra o meno altri uffici retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di privati.

In caso affermativo dovrà essere esercitata la opzione per il nuovo impiego.

I candidati che sono dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o a spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Art. 12.

Rinvio di norme

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti - Delegazione regionale per la Puglia, sede di Bari.

Bari, addì 8 gennaio 1987

Il rettore: ALTO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bari, addì 28 agosto 1987
Registro n. 45 Università, foglio n. 366

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

Prima prova scritta: tecniche di genetica formale. Tecniche di clonaggio. Tecniche di ibridazione in situ.

Seconda prova scritta: tecniche citologiche. Tests di mutagenesi. Tecniche di ibridazione.

Terza prova pratica con relazione scritta: tecniche di separazione di acidi nucleici e proteine. Trasformazione e clonaggio.

Prova orale: metodiche per mappatura genica.

Lingue straniere: inglese e francese.

ALLEGATO *B*

Fac-simile della domanda
(su carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - Divisione II personale - Ufficio concorsi - 70100 BARI

Il sottoscritto .... (cognome e nome - le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili), nato a .... (provincia di ....) il ...., residente in .... (provincia di ....) via .... n. ...., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo organico del personale della ex carriera direttiva dei tecnici presso l'istituto di genetica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di codesta Università.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (1);

3) ha riportato le seguenti condanne penali:........................... (2);

4) è in possesso del diploma di laurea in..............................;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente:...;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ....; ovvero: non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, in quanto ....;

9) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo .... (indicare anche il codice di avviamento postale).

Data, ...

Firma .... (3)

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(2) Omettere tale dichiarazione in mancanza di condanne penali.

(3) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

87A9774

UNIVERSITÀ DEL MOLISE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università del Molise, facoltà di scienze economiche e sociali, gruppo di discipline n. 15, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 21 giugno 1985, si svolgeranno presso il convitto nazionale «Mario Pagano», via V. Veneto n. 3, Campobasso, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 dicembre 1987, ore 9;
seconda prova scritta: 4 dicembre 1987, ore 9.

87A9810

UNIVERSITÀ DI VERONA

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Verona, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 28, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 1986, si svolgeranno presso l'istituto di storia - facoltà di magistero, vicolo cieco S. Francesco, Verona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 1° dicembre 1987, ore 9;
seconda prova scritta: 2 dicembre 1987, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Verona, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 21, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 1986, si svolgeranno presso l'istituto di amministrazione aziendale - facoltà di economia e commercio, via dell'Artigliere, 19, Verona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 dicembre 1987, ore 15;
seconda prova scritta: 11 dicembre 1987, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Verona, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 93, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 1986, si svolgeranno presso l'istituto di matematica - facoltà di economia e commercio, via dell'Artigliere, 19, Verona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 dicembre 1987, ore 10;
seconda prova scritta: 11 dicembre 1987, ore 10.

87A9807

UNIVERSITÀ COMMERCIALE «LUIGI BOCCONI» DI MILANO

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 20, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 7 giugno 1986, si svolgeranno presso la sede universitaria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 dicembre 1987, ore 11;
seconda prova scritta: 19 dicembre 1987, ore 9.

87A9809

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 46, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 7 giugno 1986, si svolgeranno presso la sede dell'Università, largo Gemelli, 1, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 dicembre 1987, ore 9,30;
seconda prova scritta: 15 dicembre 1987, ore 9,30.

87A9808

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 48

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 48, a:

un posto di dirigente sanitario di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, nonché responsabile di servizio;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria;

un posto di coadiutore sanitario di igiene, epidemiologia e sanità pubblica;

un posto di assistente medico di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi;

un posto di assistente medico di psichiatria;

un posto di assistente medico di organizzazione dei servizi sanitari di base;

un posto di farmacista collaboratore;

un posto di veterinario coadiutore dell'area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

un posto di veterinario collaboratore dell'area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

un posto di assistente tecnico - geometra;

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di laboratorio medico;

un posto di psicologo collaboratore;

un posto di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 37 del 16 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Cossato (Vercelli).

87A9882

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore assistente sanitario, presso l'unità sanitaria locale n. 59

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale collaboratore - assistente sanitario, presso l'unità sanitaria locale n. 59.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 44.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Cassano d'Adda (Milano).

87A9883

REGIONE LIGURIA

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 8.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 8.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 43 del 28 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale del'U.S.L. in Genova-Ponente.

87A9860

REGIONE SARDEGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 14

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 14, a:

un posto di aiuto medico di ostetricia e ginecologia - area funzionale di chirurgia;
un posto di aiuto medico di pediatria - area funzionale di medicina;
un posto di assistente medico - area funzionale di medicina;
un posto di psicologo collaboratore;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - assistente sanitaria visitatrice;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di laboratorio medico;
un posto di assistente sociale collaboratore;
un posto di agente tecnico - operaio disinfettore;
un posto di vice direttore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 30 del 22 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Ales (Oristano).

87A9863

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, recante: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1987).

Nel decreto citato in epigrafe e pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario:

alla pag. 58, all'art. 66, sotto la tabella «*A)* Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni», nelle «Note», alla lettera *(d)*, al terzo capoverso dello alinea, al quinto rigo, dove è scritto: «... classificati nelle categorie settima e ottava al magazzino centrale marche assicurative;», leggasi: «... classificati nelle categorie settima e ottava *applicati presso gli organi centrali e periferici;*», e, al quarto capoverso dello alinea, dove è scritto: «L. 630 agli sportellisti degli uffici locali e degli uffici principali che effettuano, in modo diretto ed a contatto con il pubblico, per l'intero orario d'obbligo, operazioni con effettivo maneggio di denaro, attinenti ai servizi di cui all'art. 100 del codice postale e delle telecomunicazioni;», leggasi: «(*e*) *la maggiorazione compete: L. 80 ai controllori, agli aiuto cassieri ed agli aiuto controllori delle casse provinciali, delle sezioni contabili autonome, del magazzino centrale carte-valori e del magazzino centrale marche assicurative;* L. 630 agli sportellisti degli uffici locali e degli uffici principali che effettuano, in modo diretto ed a contatto con il pubblico, per l'intero orario d'obbligo, operazioni con effettivo maneggio di denaro, attinenti ai servizi di cui all'art. 100 del codice postale e delle telecomunicazioni;»;

alla pag. 66, all'art. 107, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: «4. Gli aumenti rispetto alle misure urgenti decorrono dal 1° febbraio 1987».

87A9924

Comunicato relativo alle note al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1987, n. 347, concernente: «Modificazione allo statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 197 del 25 agosto 1987)

Nell'art. 3, secondo comma, lettera *h)*, dello statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri, trascritto nella nota all'art. 1 del decreto citato in epigrafe, di cui alla pag. 3 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, in luogo di: «*h)* concede prestiti ai *mutilati* del Corpo in servizio ...», leggasi: «*h)* concede prestiti ai *militari* del Corpo in servizio ...».

87A9973

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 55.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 200.000
- semestrale ... L. 110.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 22.000
- semestrale ... L. 13.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 82.000
- semestrale ... L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 22.000
- semestrale ... L. 13.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale ... L. 313.000
- semestrale ... L. 172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* ... L. 700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione ... L. 700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale ... L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione ... L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale ... L. 28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ... L. 2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ... L. 90.000
Abbonamento semestrale ... L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ... L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221